

**Esecuzione Immediata**  
 Delibera n. 48 del 16 luglio 2019  
**DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto:** Presa d'atto dello schema di convenzione pluriennale per la concessione in uso dello Stadio San Paolo alla Società Sportiva Calcio Napoli, per le stagioni agonistiche dal 2018/2019 al 2022/2023, prorogabile per ulteriori cinque anni e, dunque, fino al 30 giugno 2028.

L'anno duemiladiciannove il giorno 16 del mese di luglio, nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 – V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**

Premesso che a ciascun Consigliere (di cui all'elenco che segue) - ai sensi dell'art. 125 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 (Testo Unico della Legge comunale e provinciale) e dell'art. 61 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839 (Riforma della Legge comunale e provinciale) - è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune; si dà atto che gli stessi Consiglieri, all'atto della votazione, risultano presenti e/o assenti come appresso specificato:

<b>SINDACO</b>		<b>P</b>		
<b>de MAGISTRIS LUIGI</b>				
1)	<b>ANDREOZZI ROSARIO</b>	<b>P</b>	21)	<b>LANZOTTI STANISLAO</b> <b>Assente</b>
2)	<b>ARIENZO FEDERICO</b>	<b>Assente</b>	22)	<b>LEBRO DAVID</b> <b>Assente</b>
3)	<b>BISMUTO LAURA</b>	<b>Assente</b>	23)	<b>MADONNA SALVATORE</b> <b>Assente</b>
4)	<b>BRAMBILLA MATTEO</b>	<b>Assente</b>	24)	<b>MATANO MARTA</b> <b>Assente</b>
5)	<b>BUONO STEFANO</b>	<b>P</b>	25)	<b>MIRRA MANUELA</b> <b>P</b>
6)	<b>CANIGLIA MARIA</b>	<b>P</b>	26)	<b>MORETTO VINCENZO</b> <b>Assente</b>
7)	<b>CAPASSO ELPIDIO</b>	<b>P</b>	27)	<b>MUNDO GABRIELE</b> <b>P</b>
8)	<b>CARFAGNA MARIA ROSARIA</b>	<b>Assente</b>	28)	<b>NONNO MARCO</b> <b>Assente</b>
9)	<b>CECERE CLAUDIO</b>	<b>Assente</b>	29)	<b>PACE SALVATORE</b> <b>P</b>
10)	<b>COCCIA ELENA</b>	<b>P</b>	30)	<b>PALMIERI DOMENICO</b> <b>Assente</b>
11)	<b>COPPETO MARIO</b>	<b>P</b>	31)	<b>QUAGLIETTA ALESSIA</b> <b>Assente</b>
12)	<b>DE MAJO ELEONORA</b>	<b>P</b>	32)	<b>SANTORO ANDREA</b> <b>Assente</b>
13)	<b>ESPOSITO ANIELLO</b>	<b>Assente</b>	33)	<b>SGAMBATI CARMINE</b> <b>P</b>
14)	<b>FELACO LUIGI</b>	<b>P</b>	34)	<b>SIMEONE GAETANO</b> <b>Assente</b>
15)	<b>FREZZA FULVIO</b>	<b>P</b>	35)	<b>SOLOMBRINO VINCENZO</b> <b>P</b>
16)	<b>FUCITO ALESSANDRO</b>	<b>P</b>	36)	<b>TRONCONE GAETANO</b> <b>Assente</b>
17)	<b>GALIERO ROSARIA</b>	<b>P</b>	37)	<b>ULLETO ANNA</b> <b>Assente</b>
18)	<b>GAUDINI MARCO</b>	<b>P</b>	38)	<b>VENANZONI DIEGO</b> <b>Assente</b>
19)	<b>GUANGI SALVATORE</b>	<b>Assente</b>	39)	<b>VERNETTI FRANCESCO</b> <b>P</b>
20)	<b>LANGELLA CIRO</b>	<b>P</b>	40)	<b>ZIMBALDI LUIGI</b> <b>P</b>



**Presiede il Presidente Fucito**

**In grado di prima convocazione ed in prosieguo di seduta**

**Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.<sup>ssa</sup> Patrizia Magnoni**

**Risulta presente in aula il responsabile dell'Area Sport nonché Dirigente del Servizio Grandi Impianti Sportivi dott.ssa Gerarda Vaccaro, per l'attività di supporto tecnico.**

**Il Presidente** pone in esame la proposta di G.C. n.257 del 06.06.2019 avente ad oggetto: Presa d'atto dello schema di convenzione pluriennale per la concessione in uso dello Stadio San Paolo alla Società Sportiva Calcio Napoli, per le stagioni agonistiche dal 2018/2019 al 2022/2023, prorogabile per ulteriori cinque anni e, dunque, fino al 30 giugno 2028.

Fa presente, che il provvedimento è stato inviato: alle Commissioni Bilancio e Finanza, Sport, che con i relativi verbali n. 551 del 24.06.2019 e n.572 del 18.06.2019 hanno rinviato l'espressione del parere in sede di Consiglio comunale; alla Commissione Trasparenza e al Collegio dei Revisori dei Conti che con le premesse, il considerato, il ritenuto conto, il tenuto conto, per quanto di competenza ha espresso parere "**non favorevole**", prescrivendo che la concessione dovrà essere firmata previa definizione dei rapporti pregressi tra la Società Calcio Napoli e il Comune di Napoli, con particolare riferimento al canone concessorio, alla nettezza urbana, alla tariffa servizi a domanda individuale, alla concessione di bouvette, alla imposta sulla pubblicità, ai canoni per spazi destinati alla ristorazione e al buffet e alla definizione dell'eventuale contenzioso ancora in essere con la Società Calcio Napoli.

**Rientrano in aula i consiglieri Lebro, Santoro, Nonno, Venanzoni, Quaglietta, Guangi, Nonno, Brambilla e Matano.(presenti 31)**

**Il Presidente** porta a conoscenza dell'Aula che è stata presentata una pregiudiziale ai sensi dell'art.41 del Regolamento interno del Consiglio comunale, a firma del consigliere Moretto.

**Il consigliere Moretto** la illustra.

**L'assessore Borriello** motiva la contrarietà al documento, rinviando i rilievi sollevati nel documento alla discussione della delibera.

**Il consigliere Moretto**, insieme ai consiglieri Santoro e Matano, chiede che la pregiudiziale venga posta in votazione per appello nominale.

**Il Presidente** pone in votazione per appello nominale la pregiudiziale a firma del consigliere Moretto, assistito dagli scrutatori Felaco, De Majo e Brambilla, accerta e dichiara che il Consiglio con la **presenza in aula di n. 31** Consiglieri la ha respinta a maggioranza, con n. 20 voti contrari, n. 10 voti favorevoli e l'astensione del consigliere Simeone. Cede la parola all'assessore Borriello per l'illustrazione.

**L'assessore Borriello** evidenzia l'importanza sul piano mediatico dell'atto anche, motivo per il quale, forse l'Organo di revisione, che sulle precedenti convenzioni non ha ritenuto di esprimersi, adesso ha espresso le sue riserve, senza considerare l'enorme lavoro che è stato svolto, e non tenendo conto che lo stadio San Paolo verrà impiegato solo al 25%. Ritene l'atto innegabilmente politico, in quanto nello stadio gioca la squadra della città, rileva la modernità amministrativa del provvedimento, tenuto conto che non era più possibile procedere con le modalità di gestione passate. In relazione ai costi: del personale, dell'energia elettrica, del consumo idrico, della custodia e della termogestione, bisogna tenere presente che il campo verrà utilizzato solo per novanta giorni all'anno. Sostiene che è stato considerato il principio della copertura dei costi e della redditività. Evidenzia gli elementi innovativi della convenzione, come la possibilità di usare il campo per i concerti, rispetto alla pubblicità, chiarisce che se verranno modificati costi della pubblicità, gli stessi verranno adeguati anche per il San Paolo. Entra nel merito degli obblighi a carico del concessionario, ricordando che la Società il Calcio Napoli si occuperà della pulizia. Ci tiene a sottolineare, l'importante traguardo raggiunto finalizzato a regolamentare un rapporto duraturo e chiaro per l'uso dello stadio, non escludendo ulteriori



miglioramenti che potranno avvenire in futuro.

**Il Presidente** dichiara aperta la discussione generale, cede la parola al consigliere Troncone che ha chiesto di intervenire.

**Il consigliere Troncone** ricorda che era consuetudine che dopo la relazione dell'Assessore, interveniva il Presidente di Commissione per relazionare sui lavori svolti.

**Il consigliere Santoro** chiede di sapere se sono stati acquisiti i pareri delle Commissioni competenti e come si sono espresse.

**Il Presidente** chiarisce che i verbali delle Commissioni competenti sono stati acquisiti ed hanno rinviato l'espressione del parere in sede di Consiglio.

**Il consigliere Lebro** afferma che dalla relazione resa si aspettava maggiori dati tecnici, anche alla luce del parere espresso dai componenti del Collegio dei Revisori e, che gli stessi non vanno giudicati, essendo un Organo imparziale. Precisa sul principio di redditività rispetto al Calcio Napoli, ricordando che si tratta di una società privata morosa. Condivide la decisione presa di proporre la convenzione per la gestione dello stadio alla Società, ma una città in predissesto non può permettersi di concedere, tale struttura, per una cifra che ammonta ad un terzo rispetto a ciò che viene incassato, chiedendosi dov'è l'interesse pubblico perseguito.

**Il consigliere Simeone** ricorda una pregiudiziale e numerose richieste presentate, senza mai avere risposte dall'Amministrazione, per conoscere la situazione debitoria della Società Calcio Napoli rispetto alla convenzione, approvata cinque anni fa. Ritene, che pur non essendo vincolante il parere dei Revisori dei conti, è pur sempre un elemento del quale tenere conto. Non comprende il perché non sia stato mai avviato un contenzioso giudiziario nei confronti di una società morosa, così come avviene per qualunque altro soggetto concessionario. Esige, che vengano rese delle spiegazioni, nel rispetto del ruolo dei Consiglieri che lavorano perseguendo il bene e gli interessi della città.

**Rientrano in aula i consiglieri Solombrino e Arienzo. (presenti 33)**

**Il consigliere Brambilla** asserisce, che con la convenzione presentata si mette fine all'interesse pubblico dello stadio San Paolo. Ripercorre le tappe che hanno portato all'odierna situazione, determinata dalle mancate ingiunzioni di pagamento fatte nei confronti della Società e dalla circostanza che non risultano avviate azioni giudiziarie. Entra nel merito della convenzione considerando, che con la stessa si sta regalando lo stadio cittadino, perché il Comune di Napoli non è in grado di gestirlo, determinando un danno erariale che rende impossibile votare l'atto.

**Il consigliere Santoro** ricorda i tanti emendamenti presentati per la convenzione del 2015, mentre per quella in discussione ne sono stati presentati pochissimi, dimostrando che risulta tempo perso provare a modificare il documento. Ritene che i Revisori dei conti hanno agito correttamente, a dispetto delle critiche riservate loro da parte dell'Assessore. Sostiene l'inutilità di entrare nel merito della convenzione, che risulta essere la conseguenza, sia del mancato potere negoziale che della non autorevolezza sia dell'Assessore, che dell'Amministrazione, nei confronti della Società. La convenzione risulta essere la conseguenza del rapporto conflittuale tra il Sindaco ed il Presidente della Società calcio Napoli. Si dice non certo che la convenzione verrà firmata dal Presidente del calcio Napoli e, che rimane solo la mortificazione nel vedere che il Comune deve accontentarsi di un canone irrisorio, svendendo di fatto lo stadio della città.

**Si allontanano dall'aula il consigliere Lebro e il Presidente Fucito. (presenti 31)**

**Assume la Presidenza il Vice Presidenza Frezza.**

**Il consigliere Coppeto** precisa in relazione al parere negativo del Collegio dei revisori, pur apprezzando il lavoro svolto per arrivare alla convenzione in esame, forse la migliore possibile, abbandonando lo schema del servizio a domanda individuale avviando una relazione diversa con la Società calcio Napoli. Ritene che si è sbagliato negli anni a non aver provveduto alla



contabilizzazione del giusto dovuto, con l'emissione di fatture di utilizzo, come si fa con altri soggetti che utilizzano un bene comunale. Afferma la necessità che la convenzione non possa essere firmata prima che si riceva quanto dovuto dalla Società e, che la stessa non deve avere effetto retroattivo, al riguardo preannuncia la presentazione di una proposta emendativa, poiché non è ammissibile che una Pubblica Amministrazione possa predeterminare un atto che abbia valore sanante rispetto al passato.

**Il consigliere Nonno** rileva la gravità della modifica delle previsioni di entrata in bilancio per il Comune e del guadagno che avrà il privato da voci come la pubblicità, il cui canone sarebbe visto al ribasso in caso di retrocessione della squadra. Si sta parlando di una Società che produce enormi profitti per le diverse attività che esercita all'interno dello stadio. Ritene irrisoria e non adeguata la cifra prevista nella convenzione i cui costi, durante e dopo gli eventi sportivi, restano a carico del Comune. Ritene che non si possono regalare i gioielli del Comune in cambio di niente e, se tali aspetti evidenziati, venissero rivisti nella convenzione, si potrebbe rivedere il giudizio negativo sulla delibera.

**Il consigliere Sgambati**, in qualità di Presidente della commissione Sport, ricorda che la Commissione si è riunita ben quattro volte sull'argomento. La proposta in esame va ben oltre i suoi pregevoli contenuti tecnici e amministrativi, oltre a colmare un vulnus giuridico, rappresenta un atto d'amore tra la città e la sua squadra. Con la convenzione proposta si ristabilisce un equilibrio nell'interesse di un popolo, un atto di coraggio che non può essere ignorato, come del resto anche il parere dei Collegio dei revisori non rileva alcun aspetto illecito o dannoso. Espone alcune considerazioni in relazione ad **interventi precedentemente resi**.

**Il consigliere Brambilla** chiede che il consigliere Sgambati ritiri alcune frasi usate, a suo dire, nei suoi confronti.

**Il consigliere Troncone** critica la relazione resa dall'Assessore, risultando una relazione più da tifoso che da amministratore, rilevando il non riferimento nell'atto del parametro della redditività, a tutela dell'interesse pubblico. La genesi dell'atto richiama ad incontri ristretti tra rappresentanti dell'Amministrazione e vertici della società sportiva, e la sua approvazione esporrà a conseguenze dal punto di vista contabile. Ritene fondamentale capire con la convenzione proposta, se si andrà a percepire di più o di meno rispetto all'anno precedente. Se il segno risulterebbe negativo, la situazione di predisposto, imporrebbe di votare contro l'atto. Entra nel merito del parere non favorevole dei Revisori dei conti affermando che non può essere sottovalutato, così come non è stata presa in considerazione la stima fatta dal Coni in occasione della convenzione ponte, che indica tutta una serie di elementi che producono reddito, come le bouvette, che saranno invece cedute gratuitamente alla Società. Preannuncia la presentazione di una proposta emendativa per eliminare il passaggio che assegna alla Giunta la decisione sulla tariffa da applicare, in caso di mancata sottoscrizione della convenzione.

#### **Rientra in aula il Presidente Fucito e riassume la Presidenza.(presenti 32)**

**Il consigliere Venanzoni** ringrazia gli uffici per il complesso lavoro svolto anche se la sua posizione politica non è favorevole. Rammenta che già nell'agosto del 2018, erano stati chiesti chiarimenti sulla convenzione che si stava profilando, senza tuttavia avere risposte. Ricorda che già precedentemente, aveva espresso delle perplessità sul fatto che si stava consegnando lo stadio alla Società, dopo aver investito una spesa di 23 milioni di euro per l'ammodernamento, che presupponeva forse un adeguamento del canone. Dichiarò, di non comprendere il perché non si sia proceduto giudiziarmente contro la società, occorreva un segnale da parte dell'Amministrazione e, che non è vero che una pubblica amministrazione non deve perseguire la redditività, si tratta di un segno di arroganza sul quale prima o poi la Corte dei Conti interverrà. Per le motivazioni espresse, dichiara di non poter votare lo schema di convenzione, chiedendosi perché l'Amministrazione continua a giocare al ribasso, assumendo un atteggiamento di debolezza verso la Società.



### **Si allontanano i consiglieri Venanzoni e Quaglietta.(presenti 30)**

**Il consigliere Guangi** condivide in pieno le perplessità riportate nella pregiudiziale illustrata dal consigliere Moretto. Entra nel merito della convenzione, precisando, poi, sul parere espresso dai Revisori, criticando l'impostazione sbagliata assunta dall'Assessore nei loro confronti. Esprime scetticismo sulla possibilità che, una volta firmata la convenzione, si possano reiterare dei crediti vantati nei confronti della Società, per le questioni esposte preannuncia la presentazione di alcune proposte emendative.

**Il consigliere Moretto** ritiene, che la correttezza istituzionale avrebbe previsto che la convenzione non giungesse in Consiglio comunale, senza aver prima avuto un confronto diretto con Consiglio stesso. Ricorda che dai verbali delle Commissioni emergono perplessità, espresse sia dalla maggioranza che dalla opposizione, e diventa sempre più forte la sensazione che si sta perdendo tempo, in quanto da parte della Società sono state più volte espresse critiche contro lo stadio e verso l'Amministrazione, venendosi a concretizzare sempre di più la possibilità che il Presidente del Calcio Napoli non firmerà la convenzione. Evidenzia l'inopportunità delle critiche esposte sul parere reso dal Collegio dei revisori. La redditività, che va ricercata, consentirebbe di recuperare fondi da investire su altre opere per la collettività, fa appello ad uno scatto di orgoglio per difendere un bene come il San Paolo.

### **Assume la Presidenza il Vice Presidenza Frezza.**

**Il consigliere Gaudini** ringrazia gli Uffici per il buon lavoro svolto per la convenzione, in particolare la dirigente Gerardo Vaccaro. Ritiene fondamentale iniziare la discussione considerando che la più importante squadra della città gioca nello stadio utilizzando la struttura al massimo 90 giorni per una percentuale di uso della stessa del 25%. Precisa che nella convenzione vengono chiariti bene i termini relativi ai consumi, alla pubblicità, alla pulizia della struttura e al pagamento della TARI, come la durata risulta adeguata. Relativamente ai pagamenti dei debiti pregressi non è l'Amministrazione a decidere che la Società debba pagarli, ma una legge dello Stato, e questo risulta un dato imprescindibile. Preannuncia la presentazione di n.2 proposte emendative, una relativa alla TARI e l'altra al pagamento dei canoni. Sostiene che la convenzione sarà un presupposto importante per riprendere finalmente una seria interlocuzione istituzionale tra l'Amministrazione e la Società calcio Napoli.

### **Rientrano in aula i consigliere Lebbo e Venanzoni.(presenti 32)**

### **Assume la Presidenza il Presidente Fucito**

**Il consigliere Pace** chiarisce un punto determinante ovvero, che non si sta operando una cessione o dismissione di un bene, ma di una concessione limitata nel tempo di spazi limitati dello stadio San Paolo. Ritiene che la valutazione, fatta dal Collegio dei revisori, non ha sufficientemente tenuto conto del fatto che la struttura verrà impiegata al 25%, per massimo 27 eventi e per soli 90 giorni all'anno. Precisa che sulla scarsa redditività contestata dalle opposizioni, è stato calcolato un margine del 25% di guadagno sui costi sostenuti, proprio perché stiamo sempre parlando di 90 giorni di uso, per tali motivi risultano inaccettabili i giudizi negativi dati negli interventi resi. Leggendo la documentazione ci si può rendere conto, retorica a parte, che la convenzione proposta risulta essere un esemplare unico in Italia, poiché altri stadi non sono dati in concessione ma in gestione, mentre noi stiamo garantendo il rispetto della validità sociale dell'impresa che si va a compiere, e lo stadio resta un bene pubblico della città.

**Il Presidente** constato che non vi sono altre richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale e cede la parola all'assessore Borriello per la replica agli interventi resi.

**L'assessore Borriello** replica dando lettura della relazione che chiarisce come si è arrivati alla determinazione del canone che tiene conto dei costi di gestione e del criterio di redditività. Rassicura, che firmata la convenzione si provvederà ad agire per le vie legali verso chi non paga, mettendo al



sicuro per i prossimi cinque anni un'entrata anche nel caso in cui la squadra non avesse una posizione nella fascia alta della classifica e non raccogliesse seguito tra i tifosi.

**Il Presidente** cede la parola all'assessore Panini che ha chiesto di intervenire.

**L'assessore Panini** fornisce chiarimenti in relazione alle entrate del servizio a domanda individuale, precisando che nella delibera del 2018 non è contemplato il pagamento di tale servizio per lo stadio San Paolo.

**Il Presidente** porta a conoscenza dell'Aula che sono stati presentati n. 1 ordine del giorno e n.12 proposte emendative. Pone in esame l'ordine del giorno a firma del gruppo consiliare dei Verdi Sfasteriati e, cede la parola al consigliere Gaudini per l'illustrazione.

**Il consigliere Gaudini** chiarisce che con il documento in esame si propone che gli uffici accertino l'ammontare della Tari giornaliera e di quella ordinaria dovuta su base annuale per le superfici dei locali e delle aree che saranno concesse in uso esclusivo per periodi superiori a sei mesi.

**Il consigliere Lebro** non condivide che per tale questione, non riportata in delibera, sia stato proposto un ordine del giorno anziché una proposta emendativa.

**L'assessore Borriello** esprime parere favorevole.

**Il Presidente** pone in votazione l'ordine del giorno a firma del gruppo consiliare dei Verdi Sfasteriati, assistito dagli scrutatori Felaco, De Majo e Brambilla accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con l'astensione dei consiglieri Venanzoni, Arienzo, Santoro, Guangi, Moretto e Lebro. (allegato 1)

**Il Presidente** passa all'esame delle n. 12 proposte emendative, pone in discussione la proposta emendativa contrassegnata con il numero zero a firma dei consiglieri Coppeto, Galiero e Coccia.

**Il consigliere Coppeto** la illustra, motivando la necessità che la convenzione abbia decorrenza dal momento della firma.

**L'assessore Borriello** motiva il parere contrario.

**Il consigliere Brambilla** preannuncia il voto favorevole alla proposta emendativa, in quanto coglie un aspetto più volte sollevato ossia che la convenzione non può avere effetto retroattivo e, che per le stagioni agonistiche 2018/2019 deve essere applicata la tariffa dei servizi a domanda individuale.

**Il consigliere Venanzoni** afferma che il parere reso dall'Amministrazione conferma che l'Amministrazione non ha raggiunto alcuna intesa con la Società calcio Napoli per la firma della convenzione e, dichiara di votare convintamente a favore del documento presentato dalla Sinistra.

**Il consigliere Santoro** condivide quanto affermato nell'intervento reso dal consigliere Venanzoni, ovvero che l'Amministrazione non ha raggiunto alcuna intesa con la Società calcio Napoli per la firma della convenzione. Preannuncia che non voterà alcuna proposta emendativa in quanto l'atto così come presentato non può essere modificato da nessun emendamento che si andrà ad approvare.

**Il consigliere Venanzoni**, insieme ai consiglieri Brambilla, Matano e Lebro, chiede che la proposta emendativa venga votata per appello nominale.

**Il Presidente** pone in votazione per appello nominale la proposta emendativa contrassegnata con il numero zero a firma dei consiglieri Coppeto, Galiero e Coccia, assistito dagli scrutatori Felaco, De Majo e Brambilla, accerta e dichiara che il Consiglio con la presenza in aula di n. 28 Consiglieri (risultano allontanatisi i consiglieri Guangi, Moretto, Santoro e Nonno), la ha respinta a maggioranza con n. 13 voti favorevoli e n. 15 voti contrari.

**Il Presidente** passa all'esame della proposta emendativa n. zero.1 a firma del consigliere Troncone.

**Il consigliere Troncone** la illustra.

**L'assessore Borriello** motiva il parere contrario.

**Si allontana il consigliere Simeone.(presenti 27)**

**Il consigliere Troncone**, insieme ai consiglieri Brambilla e Matano, chiede che la proposta emendativa



venga posta in votazione per appello nominale.

**Il Presidente** pone in votazione per appello nominale la proposta emendativa contrassegnata con il numero zero.1 a firma del consigliere Troncone, assistito dagli scrutatori Felaco, De Majo e Brambilla, accerta e dichiara che il Consiglio con la presenza in aula di n. 25 Consiglieri (**risultano allontanatisi i consiglieri Venanzoni e Lebro**), la ha respinta a maggioranza con n. 4 voti favorevoli e n. 21 voti contrari.

**Il Presidente** passa all'esame della proposta emendativa contrassegnata con il n. 1 a firma del consigliere Pace.

**Il consigliere Pace** la illustra.

**Il consigliere Verneti** propone un sub emendamento che illustra.

**Si allontanano i consiglieri Brambilla e Matano.(presenti 23)**

L'assessore Borriello esprime parere favorevole.

**Il Presidente** pone in votazione il sub emendamento a firma del consigliere Verneti alla proposta emendativa n. 1 a firma del consigliere Pace, che di seguito si riporta:

#### **Sub emendamento**

All' Art. 7 – Gestione della Pubblicità – comma 7.11 viene aggiunto:

*dopo ..... “ per messaggi ai fini istituzionali del Concedente” viene inserito: oltre alla trasmissione di spot sia fonici, che video, che cartellonistici, attraverso un linguaggio diretto ed immagini dove si richiama l'attenzione del pubblico sull'importanza di una corretta raccolta differenziata finalizzata a sensibilizzare tutti i cittadini a migliorare in termini qualitativi e quantitativi la raccolta differenziata dei rifiuti, premiando gli stessi sorteggiando dei biglietti offerti dalla Società Calcio Napoli.*

Assistito dagli scrutatori Felaco e De Majo, accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità.

**Il Presidente** pone in votazione la proposta emendativa contrassegnata con il n. 1 a firma del consigliere Pace con il sub emendamento a firma del consigliere Verneti prima approvato, che di seguito si riporta:

#### **Emendamento n.1**

*3.4 bis. In occasione di soste del Campionato dovute a partite della Nazionale o ad altri avvenimenti, il Concedente potrà previa condivisione con il Concessionario, consentire lo svolgimento anche sul terreno di gioco di iniziative sportive con finalità sociale, destinate pertanto all'infanzia, a scuole calcio, a soggetti appartenenti a categorie socialmente disagiate, qualora la tempistica di allestimenti/disallestimenti delle partite lo consenta come tempistica, e fermi restando gli impegni di cui al successivo punto 3.6.*

All' Art. 7 – Gestione della Pubblicità – comma 7.11 viene aggiunto:

*dopo ..... “ per messaggi ai fini istituzionali del Concedente” viene inserito: oltre alla trasmissione di spot sia fonici, che video, che cartellonistici, attraverso un linguaggio diretto ed immagini dove si richiama l'attenzione del pubblico sull'importanza di una corretta raccolta differenziata finalizzata a sensibilizzare tutti i cittadini a migliorare in termini qualitativi e quantitativi la raccolta differenziata dei rifiuti, premiando gli stessi sorteggiando dei biglietti offerti dalla Società Calcio Napoli.*

Assistito dagli scrutatori Felaco e De Majo, accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità.(allegato n. 2)

**Rientra in aula il consigliere Guangi.(presenti 24)**

**Il Presidente** passa all'esame della proposta emendativa contrassegnata con il n. 1.1 a firma dei consiglieri Guangi e Nonno.

**Il consigliere Guangi** la illustra, precisando sulla richiesta proposta in relazione all'art. 6 Bouvette e Ristorazione.

L'assessore Borriello motiva il parere contrario.



**Il consigliere Troncone** chiede all'Assessore di motivare il parere contrario espresso, sull'attività temporanea di ristorazione e bouvette previste gratuitamente e, preannuncia il voto favorevole.

**Il consigliere Guangi** chiarisce, in relazione alla proposta emendativa presentata.

**Il Presidente** pone in votazione la proposta emendativa contrassegnata con il n.1.1 a firma dei consiglieri Guangi e Nonno, assistito dagli scrutatori Caniglia, Guangi e Verneti, accerta e dichiara che il Consiglio la ha respinta a maggioranza. Passa all'esame della proposta emendativa contrassegnata con il n. 1.2 a firma dei consiglieri Guangi e Nonno.

**Il consigliere Guangi** la illustra.

**L'assessore Borriello** esprime parere favorevole, anche se assorbito dalla previsione di una soluzione unica annua del canone.

**Il Presidente** pone in votazione la proposta emendativa contrassegnata con il n. 1.2 a firma dei consiglieri Guangi e Nonno, che di seguito si riporta:

#### **Emendamento n.2**

Modificare il punto 7.7 della Convenzione e prevedere al posto di due rate semestrali posticipate , 12 rate mensili posticipate.

Assistito dagli scrutatori Caniglia, Guangi e Verneti, accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità.(allegato n. 3)

**Il Presidente** passa all'esame della proposta emendativa contrassegnata con il n. 1.3 a firma dei consiglieri Buono e Gaudini.

**Il consigliere Buono** dichiara che stato assorbito dall'emendamento Guangi prima approvato.

**L'assessore Borriello** esprime parere favorevole, precisando che nel momento in cui si prevede un pagamento in più rate la fideiussione va intesa non solo con le Banche ma anche con gli Istituti di credito.

**Il Presidente** fa presente che l'emendamento prima approvato, prevedeva una modalità di pagamento ossia la corresponsione di n. 12 rate mensili posticipate.

**Il consigliere Buono** chiede scusa per non aver compreso e, allora chiarisce che con la proposta emendativa si propone il pagamento del canone annuo per la concessione in unica rata anticipata o il pagamento rateizzato con fideiussione bancaria o assicurativa.

**Il Presidente** precisa che la proposta emendativa in votazione va armonizzata con la precedente approvata, pone in votazione la proposta emendativa contrassegnata con il n. 1.3 a firma dei consiglieri Buono e Gaudini, che di seguito si riporta:

#### **Emendamento n.3**

Si chiede di sostituire l'art. 12.1 presentato in Consiglio Comunale con il testo emendato

Testo di proposta al Consiglio	Testo emendato
"12.1 il canone annuo relativo alla concessione in uso dei beni individuati al precedente articolo 3 per le finalità e le destinazioni consentite dagli articoli 2. 5. 6. 7 e 8, per l'uso dell'area da destinare a stazionamento di veicoli di cui all'art. 10 che precede con modalità ivi indicate, nonché per consumi idrici, elettrici e di gestione termica dei beni di cui agli articoli 3.2 e 3.3 ( fatta eccezione per i consumi idrici relativi all'irrigazione del campo di gioco ), dovuto dal Concessionario al Comune, viene stabilito, secondo il principio indicato in premessa, nell'ammontare di € 835.410,88(euro	"12.1 il canone annuo relativo alla concessione in uso dei beni individuati al precedente articolo 3 per le finalità e le destinazioni consentite dagli articoli 2. 5. 6.7 e 8, per l'uso dell'area da destinare a stazionamento di veicoli di cui all'art. 10 che precede con modalità ivi indicate, nonché per consumi idrici, elettrici e di gestione termica dei beni di cui agli articoli 3.2 e 3.3 ( fatta eccezione per i consumi idrici relativi all'irrigazione del campo di gioco ), dovuto dal Concessionario al Comune, viene stabilito, secondo il principio indicato in premessa, nell'ammontare di € 835.410,88 (euro ottocentotrentacinquemilaquattrocentodieci/88),



ottocentotrentacinquemilaquattrocentodieci/88),	oltre IVA. <b>da corrispondersi in unica rata anticipata, il cui pagamento deve</b>
oltre IVA da corrispondersi in due rate semestrali anticipate, rispettivamente entro 20 giorni dall'inizio di ogni semestre a partire dal 1 luglio per ogni singola stagione sportiva, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di cui alle seguenti coordinate: IBAN n. IT61P0760103400000022755805, senza la necessità di richieste o adempimenti da parte del Comun, fatta salva l'emissione delle relative fatture";	<b>essere effettuato 20 giorni prima dell'inizio della stagione sportiva, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di cui alle seguenti coordinate : IBAN n. IT61P0760103400000022755805, senza la necessità di richieste o adempimenti da parte del Comune, fatta salva l'emissione delle relative fatture.</b> <b>Il Concessionario ha facoltà di effettuare il pagamento in due o più rate, previa presentazione di apposita fideiussione a garanzia delle obbligazioni nascenti dalla convenzione, rilasciata da primario istituto di credito fino alla concorrenza massima di euro 900.000,00, in forza della quale l'Ente potrà richiedere il pagamento al garante senza che questo possa eccepire la pendenza di eventuali contestazioni sollevate dal Concessionario. Detta fideiussione dovrà avere a medesima durata del contratto e dovrà essere rilasciata entro e non oltre 90 giorni dalla sottoscrizione della convenzione"</b>

Assistito dagli scrutatori Caniglia, Guangi e Verneti, accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità.(allegato n. 4)

**Il Presidente** passa all'esame della proposta emendativa contrassegnata con il n.2 a firma del consigliere Langella ed altri.

**Il consigliere Langella** lo illustra.

**Rientrano in aula i consiglieri Brambilla, Matano, Moretto, Santoro, Venanzoni, Lebro, e Nonno.**  
**(presenti 31)**

**L'assessore Palmieri** esprime parere favorevole, precisando, che nel momento che ci si accorda con la Società calcio Napoli per un certo numero di biglietti, se vengono consegnati al Cerimoniale potrebbero nascere dei dubbi sulla successiva distribuzione con criteri di equità e trasparenza. Suggestisce di precisare "che con successivo atto di intesa promosso dagli Assessori competenti ed il concessionario si deciderà la disciplina dell'erogazione dei biglietti".

**Il consigliere Langella** accoglie l'integrazione proposta.

**Il consigliere Santoro** consiglia di togliere la parte che riguarda le Associazioni per non generare ulteriore confusione e, preannuncia che non voterà la proposta emendativa.

**L'assessore Palmieri** condivide che se si lascia genericamente la parola Associazioni si potrebbe generare confusione e, pertanto i biglietti non si destinerebbero ai minori.

**Il consigliere Langella** non concorda sull'eliminazione della parola Associazioni.

**Si allontanano dall'aula i consiglieri Lebro, Moretto, Santoro, Venanzoni e Arienzo.( presenti 26)**

**Il Presidente** propone di inserire, un'ulteriore precisazione dopo la locuzione "Associazione, consentendo ai minori di poter partecipare, alle iniziative sportive". Pone in votazione la proposta emendativa contrassegnata con il n.2 a firma del consigliere Langella ed altri, così come modificata, che di seguito si riporta:



#### **Emendamento n.4**

Dopo il punto 13.4 dello Schema di Concessione e prima del punto 13.5, aggiungere il punto 13.4 bis che così recita:

*-alla luce della positiva sperimentazione effettuata durante la precedente Concessione, il Concessionario provvederà a fornire all'Ufficio Cerimoniale del Comune di Napoli n. 320 ( trecentoventi ) biglietti del settore tribuna per ciascuna gara casalinga della SSC Napoli, da destinare agli studenti delle scuole pubbliche cittadine e/o ad Associazioni, consentendo ai minori di poter partecipare alle iniziative sportive, presenti sul territorio cittadino che affrontano le problematiche legate al disagio minorile, con successivo atto d'intesa promosso dagli Assessori competenti ed il Concessionario per la disciplina dell'erogazione.*

Assistito dagli scrutatori Caniglia, Guangi e Verneti, accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con l'astensione dei consiglieri Nonno, Brambilla, Matano e il voto contrario del consigliere Guangi. **(allegato 5)**

**Il Presidente** pone in discussione la proposta emendativa contrassegnata con il n.3 a firma dei consiglieri Guangi e Nonno.

**Il consigliere Guangi** la illustra.

**L'assessore Borriello** esprime parere contrario.

**Il consigliere Brambilla** chiede che venga motivato il parere espresso.

**Il consigliere Troncone** interviene a favore della proposta emendativa.

**Il Presidente** pone in votazione la proposta emendativa contrassegnata con il n.3 a firma dei consiglieri Guangi e Nonno, assistito dagli scrutatori Caniglia, Guangi e Verneti, accerta e dichiara che il Consiglio la ha respinta a maggioranza.

**Il Presidente** pone in discussione la proposta emendativa contrassegnata con il n.3.1 a firma del consigliere Nonno.

**Il consigliere Nonno** la illustra.

**L'assessore Borriello** esprime parere contrario.

**Il consigliere Troncone** chiede che venga motivato il parere contrario espresso, esponendo precisazioni nel merito del documento.

**Il consigliere Brambilla** afferma la necessità, che chi produce rifiuti deve pagare come pure si deve accollare i costi degli straordinari della Polizia Municipale.

**Il consigliere Gaudini** condivide il concetto della proposta emendativa, ricorda una norma nazionale intervenuta, che regola l'intervento della Polizia locale durante gli eventi sportivi a livello nazionale. Per quanto riguarda i rifiuti la Società calcio Napoli si occuperà di quelli prodotti all'interno dello stadio, mentre per quelli prodotti all'esterno sono a carico di ASIA.

**Il Presidente** pone in votazione proposta emendativa contrassegnata con il n.3.1 a firma del consigliere Nonno, assistito dagli scrutatori Caniglia, Guangi e Verneti, accerta e dichiara che il Consiglio la ha respinta a maggioranza.

**Rientra in aula il consigliere Santoro.(presenti 27)**

**Il consigliere Capasso** vista l'approssimarsi della mezza notte, propone di proseguire nei lavori della seduta ad oltranza.

**Il consigliere Troncone**, insieme ai consiglieri Brambilla e Matano, chiede di mettere in votazione per appello nominale la proposta di proseguire nei lavori della seduta ad oltranza.

**Il Presidente** pone in votazione per appello nominale, la proposta del consigliere Capasso di proseguire nei lavori della seduta ad oltranza, assistito dagli scrutatori Caniglia, Guangi e Verneti, accerta e dichiara che il Consiglio con la presenza in aula di n. 27 Consiglieri a maggioranza, con n. 21 voti favorevoli e n. 6 voti contrari, la ha approvata. Ricorda, inoltre che anche la Conferenza dei



Presidenti dei gruppi Consiliari convocata per domani alle ore 12:00 è revocata a data da destinarsi. Passa all'esame della proposta emendativa contrassegnata con il n. 4 firma dei Consiglieri Guangi e Nonno.

**Il consigliere Nonno** propone di accorpate le proposte emendative contrassegnate con i nn. 4, 5, e 6, precisando, che con le proposte emendative si chiede di aumentare del 10% , ogni anno per tutta la durata della convenzione, le tariffe di cui all'allegato C. Si tratta di proposte di indirizzo se accolte favorevolmente dall'Amministrazione si deciderà come regolamentarle..

**L'assessore Borriello** esprime parere contrario, in quanto la tariffa è già stabilita dal D.Lgs. n. 502/93 e, che l'Amministrazione ha già applicato al massimo dal 2019 la tariffa del 50%.

**Il consigliere Troncone** motiva e preannuncia il voto favorevole.

**Il Presidente** pone in votazione le proposte emendative contrassegnate con i nn. 4, 5, e 6 a firma dei Consiglieri Guangi e Nonno, assistito dagli scrutatori Galiero, Verneti e Brambilla, accerta e dichiara che il Consiglio le ha respinte a maggioranza. Dichiara concluso l'esame delle proposte emendative.

**Il consigliere Nonno**, insieme ai consiglieri Brambilla, Guangi e Santoro, chiede che la proposta venga posta in votazione per appello nominale.

**Il Presidente** constatato, che non vi sono altre richieste di intervento, pone in votazione, come richiesto per appello nominale, la proposta di G.C. n.257 del 06.06.2019, assistito dagli scrutatori Galiero, Verneti e Brambilla, accerta e dichiara che il Consiglio con la presenza in aula di **n.21 Consiglieri (risultano allontanatisi i consiglieri Brambilla, Guangi, Matano, Nonno, Santoro e Troncone)** i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto, a maggioranza con n. 17 voti favorevoli e l'astensione dei consiglieri Coccia, Coppeto, Frezza e del Presidente Fucito

#### DELIBERA

l'approvazione della la proposta di G.C. n.257 del 06.06.2019 di proposta al Consiglio avente ad oggetto: Presa d'atto dello schema di convenzione pluriennale per la concessione in uso dello Stadio San Paolo alla Società Sportiva Calcio Napoli, per le stagioni agonistiche dal 2018/2019 al 2022/2023, prorogabile per ulteriori cinque anni e, dunque, fino al 30 giugno 2028, con n.1 ordine del giorno e n. 4 emendamenti prima approvati sui quali è riportato il parere di regolarità tecnica espresso dalla competente dirigenza, che di seguito si riportano:

##### Emendamento n.1

*3.4 bis. In occasione di soste del Campionato dovute a partite della Nazionale o ad altri avvenimenti, il Concedente potrà previa condivisione con il Concessionario, consentire lo svolgimento anche sul terreno di gioco di iniziative sportive con finalità sociale, destinate pertanto all'infanzia, a scuole calcio, a soggetti appartenenti a categorie socialmente disagiate, qualora la tempistica di allestimenti/disallestimenti delle partite lo consenta come tempistica, e fermi restando gli impegni di cui al successivo punto 3.6.*

*All' Art. 7 – Gestione della Pubblicità – comma 7.11 viene aggiunto:*

*dopo ..... “ per messaggi ai fini istituzionali del Concedente” viene inserito: oltre alla trasmissione di spot sia fonici, che video, che cartellonistici, attraverso un linguaggio diretto ed immagini dove si richiama l'attenzione del pubblico sull'importanza di una corretta raccolta differenziata finalizzata a sensibilizzare tutti i cittadini a migliorare in termini qualitativi e quantitativi la raccolta differenziata dei rifiuti, premiando gli stessi sorteggiando dei biglietti offerti dalla Società Calcio Napoli.*

##### Emendamento n.2

Modificare il punto 7.7 della Convenzione e prevedere al posto di due rate semestrali posticipate , 12 rate mensili posticipate.



### Emendamento n.3

Si chiede di sostituire l'art. 12.1 presentato in Consiglio Comunale con il testo emendato

Testo di proposta al Consiglio	Testo emendato
<p><i>"12.1 il canone annuo relativo alla concessione in uso dei beni individuati al precedente articolo 3 per le finalità e le destinazioni consentite dagli articoli 2, 5, 6, 7 e 8, per l'uso dell'area da destinare a stazionamento di veicoli di cui all'art. 10 che precede con modalità ivi indicate, nonché per consumi idrici, elettrici e di gestione termica dei beni di cui agli articoli 3.2 e 3.3 (fatta eccezione per i consumi idrici relativi all'irrigazione del campo di gioco), dovuto dal Concessionario al Comune, viene stabilito, secondo il principio indicato in premessa, nell'ammontare di € 835.410,88(euro ottocentotrentacinquemilaquattrocentodieci/88),</i></p>	<p><i>"12.1 il canone annuo relativo alla concessione in uso dei beni individuati al precedente articolo 3 per le finalità e le destinazioni consentite dagli articoli 2, 5, 6.7 e 8, per l'uso dell'area da destinare a stazionamento di veicoli di cui all'art. 10 che precede con modalità ivi indicate, nonché per consumi idrici, elettrici e di gestione termica dei beni di cui agli articoli 3.2 e 3.3 ( fatta eccezione per i consumi idrici relativi all'irrigazione del campo di gioco ), dovuto dal Concessionario al Comune, viene stabilito, secondo il principio indicato in premessa, nell'ammontare di € 835.410,88 (euro ottocentotrentacinquemilaquattrocentodieci/88), oltre IVA. <b>da corrispondersi in unica rata anticipata, il cui pagamento deve</b></i></p>
<p><i>oltre IVA da corrispondersi in due rate semestrali anticipate, rispettivamente entro 20 giorni dall'inizio di ogni semestre a partire dal 1 luglio per ogni singola stagione sportiva, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di cui alle seguenti coordinate: IBAN n. IT61P0760103400000022755805, senza la necessità di richieste o adempimenti da parte del Comun, fatta salva l'emissione delle relative fatture";</i></p>	<p><i><b>essere effettuato 20 giorni prima dell'inizio della stagione sportiva, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di cui alle seguenti coordinate : IBAN n. IT61P0760103400000022755805, senza la necessità di richieste o adempimenti da parte del Comune, fatta salva l'emissione delle relative fatture.</b></i></p> <p><i><b>Il Concessionario ha facoltà di effettuare il pagamento in due o più rate, previa presentazione di apposta fideiussione a garanzia delle obbligazioni nascenti dalla convenzione, rilasciata da primario istituto di credito fino alla concorrenza massima di euro 900.000,00, in forza della quale l'Ente potrà richiedere il pagamento al garante senza che questo possa eccepire la pendenza di eventuali contestazioni sollevate dal Concessionario. Detta fideiussione dovrà avere a medesima durata del contratto e dovrà essere rilasciata entro e non oltre 90 giorni dalla sottoscrizione della convenzione"</b></i></p>

### Emendamento n.4

Dopo il punto 13.4 dello Schema di Concessione e prima del punto 13.5, aggiungere il punto 13.4 bis che così recita:

*-alla luce della positiva sperimentazione effettuata durante la precedente Concessione, il Concessionario provvederà a fornire all'Ufficio Cerimoniale del Comune di Napoli n. 320 ( trecentoventi ) biglietti del settore tribuna per ciascuna gara casalinga della SSC Napoli, da destinare agli studenti delle scuole pubbliche cittadine e/o ad Associazioni, consentendo ai minori di poter partecipare alle iniziative sportive, presenti sul territorio cittadino che affrontano le problematiche legate al disagio minorile, con successivo atto d'intesa promosso dagli Assessori competenti ed il Concessionario per la disciplina dell'erogazione.*



**Il Presidente** propone al Consiglio, di dichiarare immediatamente eseguibile per l'urgenza la deliberazione adottata. In base all'esito della votazione ed assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio ha dichiarato alla unanimità, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U. 267/2000, la deliberazione adottata immediatamente eseguibile per l'urgenza.

Si allega, quale parte integrante del presente provvedimento i seguenti documenti:

- n.1 ordine del giorno;
- n. 4 emendamenti;
- parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera di G.C. n. 257 del 06.06.2019 di proposta al Consiglio, composta da n. 13 pagine progressivamente numerate, nonché di allegati costituenti parte integrante del provvedimento di complessive n. 44 pagine progressivamente numerate, firmate digitalmente dal Dirigente proponente e repertoriati con il n. L1119\_002\_01.

*Il contenuto del presente atto rappresenta l'estratto delle dichiarazioni riportate integralmente nel resoconto stenotipico, depositato presso la Segreteria del Consiglio.*

*Salzano*



Il Responsabile di Area Vicario  
dott.ssa Enrichetta Barbati

*Enrichetta Barbati*

Vista la suindicata dichiarazione di conformità, il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Vice Presidente del Consiglio Comunale  
Fulvio Frezza

*Fulvio Frezza*

Il Presidente del Consiglio Comunale  
Alessandro Fucito

*Alessandro Fucito*

Il Segretario Generale  
dott.ssa Patrizia Magnoni

*Patrizia Magnoni*



Deliberazione di C. C. n. 18 del 16/7/2019 composta da n. 14.... progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 42....., separatamente numerate.

**Si attesta:**

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 29/7/2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (comma 1, art. 124 del D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art. 134 D.L.gs. 267/2000 è comunicato con nota n. 621645 del 17/7/2019 a:

Amenore Barriello Dott. ssa Vecchio Collegio Rev. Cusi

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi del comma 3, art. 134 del D.L.vo 267/2000.

Addi .....

Il Dirigente del Servizio Segreteria del  
Consiglio e Gruppi consiliari

Il presente provvedimento viene assegnato ai Servizi competenti attraverso l'applicativo *e-grammata* per le procedure attuative:


Addi .....

Il Dirigente del Servizio Segreteria del Consiglio  
e Gruppi consiliari

**Attestazione di conformità**

*(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)*

La presente copia, composta da n. .... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Consiglio comunale n. .... del

☐ divenuta esecutiva in data .....(1);

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. .... progressivamente numerate:

☐ sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);


☐ sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono visionabili (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1) Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2) La Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.





COMUNE DI NAPOLI

*Dipartimento Consiglio Comunale  
Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari*

**ALLEGATI COSTITUENTI PARTE**

**INTEGRANTE DELLA**

**DELIBERAZIONE DI C.C.**

**N° 47 ..... DEL 16/8/2018**





CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI  
GRUPPO CONSILIARE Verdi-Sfasteriati

**Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale**  
**e p.c. Al Sig. SINDACO dott. Luigi De Magistris**

## **ORDINE DEL GIORNO**

**Oggetto:** Presa d'atto dello schema di convenzione pluriennale per la concessione in uso dello Stadio San Paolo alla Società Sportiva Calcio Napoli per le stagioni agonistiche dal 2018/2019 al 2022/2023, prorogabile per altri cinque anni e, dunque, fino al 30 giugno 2028.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- il Comune di Napoli è pieno e libero proprietario del complesso immobiliare destinato ad impianto sportivo denominato Stadio San Paolo (qui appresso denominato anche, per brevità, "l'impianto"), sito in Napoli – Fuorigrotta, individuato nella sua attuale consistenza nel N.C.E.U. del detto Comune;
- il predetto bene immobile è inserito nell'elenco dei beni che compongono il patrimonio indisponibile del Comune;
- l'impianto è storicamente, sin dalla sua realizzazione, il luogo destinato prevalentemente allo svolgimento delle partite di calcio giocate o ospitate dalla principale squadra cittadina;
- la rilevanza che il gioco del calcio, ed in particolare l'attività della principale squadra calcistica cittadina, assumono per la cittadinanza napoletana, sono a fondamento dell'intervenuta realizzazione, ad opera dell'Ente, di un impianto delle dimensioni e dell'importanza dello Stadio San Paolo;
- nella determinazione del canone di concessione dell'impianto occorre applicare il principio di copertura dei costi di gestione e il principio di redditività, il quale riceve applicazione in misura temperata in virtù:
  - della destinazione dell'impianto al soddisfacimento dell'interesse a che la squadra che rappresenta la città giochi nello Stadio cittadino;
  - dell'attuale stato di conservazione dell'impianto;
  - della facoltà, che con la presente convenzione, il Comune di Napoli si riserva di organizzare manifestazioni ed eventi di ogni genere.



Considerato che:

- il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.11 del 29/3/2019 disciplina, all'art. 18 c. 1, la Tari giornaliera dovuta: *"La TARI si applica, con tariffa giornaliera, ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico."*; al c. 2. *La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%. I soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali o aree pubbliche o di uso pubblico, oltre a custodire tutti gli atti originali concernenti l'occupazione o la detenzione e la superficie autorizzata e gli oneri dovuti a vario titolo, devono, ai fini dei controlli da parte dell'Ente, esporre apposito cartellino dal quale si evince: estremi atto autorizzativo, data di rilascio, superficie utilizzabile, oneri versati (COSAP, TARI ecc.);*
- l'art. 3 della Convenzione stabilisce la concessione in via esclusiva di ulteriori aree;
- il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.11 del 29/3/2019, disciplina il presupposto per l'applicazione del tributo TARI riguardante *"il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati"*;
- per quanto specificato nell'art. 13.1 della convenzione, sono a carico della Società Sportiva Calcio Napoli la pulizia sia dei beni di cui all'articolo 3.2 che *"di tutte le altre parti dell'impianto, comunque, coinvolte nello svolgimento delle attività"*;

Ritenuto che:

- il conferimento dei rifiuti urbani prodotti nelle aree e nei locali in uso e concessi alla Società Sportiva Calcio Napoli debba avvenire all'esterno dell'impianto secondo le modalità stabilite dall'Azienda ASIA Napoli S.p.a.;

Atteso che:

- il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani è svolto in regime di monopolio dai Comuni;
- per il Comune di Napoli l'Azienda ASIA Napoli S.p.a. effettua i servizi di igiene ambientale come la raccolta differenziata, lo spazzamento, la raccolta del residuo indifferenziato e del trasporto rifiuti verso gli impianti di trattamento e selezione;


**propone**

che gli uffici competenti accertino:

1. l'ammontare della Tari giornaliera così come prevista dall'art. 18 c. 1 del regolamento comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.11 del 29/3/2019;
2. l'ammontare della Tari ordinaria dovuta su base annuale per le superfici dei locali e per le aree che saranno concesse in uso esclusivo, per periodi superiori a mesi 6 (sei), come specificato all'art. 3 della convenzione in corso di stipula;

I Consiglieri

Marco Gaudini



2/2

Stefano Buono



2



(allegato n.2)

**Emendamento n.1**

*3.4 bis. In occasione di soste del Campionato dovute a partite della Nazionale o ad altri avvenimenti, il Concedente potrà previa condivisione con il Concessionario, consentire lo svolgimento anche sul terreno di gioco di iniziative sportive con finalità sociale, destinate pertanto all'infanzia, a scuole calcio, a soggetti appartenenti a categorie socialmente disagiate, qualora la tempistica di allestimenti/disallestimenti delle partite lo consenta come tempistica, e fermi restando gli impegni di cui al successivo punto 3.6.*

*All' Art. 7 – Gestione della Pubblicità – comma 7.11 viene aggiunto:*

*dopo ..... “ per messaggi ai fini istituzionali del Concedente” viene inserito: oltre alla trasmissione di spot sia fonici, che video, che cartellonistici, attraverso un linguaggio diretto ed immagini dove si richiama l'attenzione del pubblico sull'importanza di una corretta raccolta differenziata finalizzata a sensibilizzare tutti i cittadini a migliorare in termini qualitativi e quantitativi la raccolta differenziata dei rifiuti, premiando gli stessi sorteggiando dei biglietti offerti dalla Società Calcio Napoli.*



# EMENDAMENTO

[Allegato 2]

3.4 bis. In occasione di soste del Campionato dovute a partite della Nazionale o ad altri avvenimenti, il Concedente potrà, ~~consultando~~ <sup>previa</sup> preventivamente il Concessionario, consentire lo svolgimento anche sul <sup>condizioni</sup> terreno di gioco di iniziative sportive con finalità sociale, destinate pertanto all'infanzia, a scuole calcio, a soggetti appartenenti a categorie socialmente disagiate, qualora la tempistica di allestimenti/disallestimenti delle partite lo consenta come tempistica, e fermi restando gli impegni di cui al successivo punto 3.6

Roberto (DEHA)

Rosario (DEHA)

Edoardo

Luigi Felici (OEM)

Si esprime parere favorevole  
Baccaro





COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Autonomo Consiglio Comunale

Gruppo Consiliare 2



## SUB. EMENDAMENTO

1

Alla Deliberazione di G.C. 257 del 06/06/2019 avente ad oggetto:

“Preso d'atto dello schema di convenzione pluriennale per la concessione in uso dello Stadio San Paolo alla Società Sportiva Calcio Napoli, per le stagioni agonistiche dal 2018/2019 al 2022/2023, prorogabile per ulteriori cinque anni e, dunque, fino al 30 giugno 2028. Proposta al Consiglio”.

In relazione alla proposta di deliberazione iscritta al punto 5) dell'ordine del giorno della seduta di Consiglio Comunale del 16 luglio 2019, il sottoscritto Francesco Vernetti, nella propria qualità di Consigliere comunale, propone il seguente emendamento:

**All' Art. 7 – Gestione della Pubblicità - comma 7,11 viene aggiunto:**

dopo ..... “per messaggi ai fini istituzionali del Concedente” viene inserito: oltre alla trasmissione di spot sia fonici, che video, che cartellonistici, attraverso un linguaggio diretto ed immagini dove si richiama l'attenzione del pubblico sull'importanza di una corretta raccolta differenziata finalizzata a sensibilizzare tutti i cittadini a migliorare in termini qualitativi e quantitativi la raccolta differenziata dei rifiuti, premiando gli stessi sorteggiando dei biglietti offerti dalla Società Calcio Napoli.


Il Consigliere  
Prof. Francesco Vernetti

5



[Allegato 3]

1.2



COMUNE DI NAPOLI

Comune di Napoli

CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI  
Gruppo Consiliare Forza Italia

**Proposta di emendamento alla DGC n. 257 del 6 Giugno 2019**  
**Emendamento n. 3**

Regolamento per l'alienazione dei beni disponibili

Modificare il punto 7.7 della Convenzione e prevedere al posto di due rate semestrali posticipate, 12 rate mensili posticipate

Si esprime parere  
favorevole

*Macano*

*Sciaraf. (#1)*

*Macano*

*(F.s. 1.)*

6





CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI  
GRUPPO CONSILIARE Verdi-Sfasteriati

*corrispondersi in due rate semestrali anticipate, rispettivamente entro 20 giorni dall'inizio di ogni semestre a partire dal 1 luglio per ogni singola stagione sportiva, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di cui alle seguenti coordinate: IBAN n. IT61P0760103400000022755805, senza la necessità di richieste o adempimenti da parte del Comune, fatta salva l'emissione delle relative fatture.";*

**Considerato che:**

- l'art. 12 della convenzione, nel disciplinare le modalità di corresponsione dei canoni non prevede alcuna clausola di salvaguardia dell'Ente in caso di inadempienza ovvero ritardato pagamento del **canone da parte del concessionario** se non la risoluzione della convenzione.
- è pertanto opportuno conseguire un bilanciamento delle condizioni contrattuali anche allo scopo di prevenire possibili ritardi nel versamento del canone

Ritenuto pertanto di proporre di emendare l'art. 12.1 del testo di convenzione.

Si chiede di sostituire l'art. 12.1 presentato in Consiglio Comunale con il testo emendato:

Testo di proposta al consiglio	Testo emendato
<i>"12.1 Il canone annuo relativo alla concessione in uso dei beni individuati al precedente articolo 3 per le finalità e le destinazioni consentite dagli articoli 2, 5, 6, 7 e 8, per l'uso dell'area da destinare a stazionamento di veicoli di cui all'art. 10 che precede con le modalità ivi indicate, nonché per i consumi idrici, elettrici e di gestione termica dei beni di cui agli articoli 3.2 e 3.3 (fatta eccezione per i consumi idrici relativi all'irrigazione del campo di gioco), dovuto dal Concessionario al Comune, viene stabilito, secondo il principio indicato in premessa, nell'ammontare di € 835.410,88 (euro ottocentotrentacinquemilaquattrocentodieci</i>	<i>"12.1 Il canone annuo relativo alla concessione in uso dei beni individuati al precedente articolo 3 per le finalità e le destinazioni consentite dagli articoli 2, 5, 6, 7 e 8, per l'uso dell'area da destinare a stazionamento di veicoli di cui all'art. 10 che precede con le modalità ivi indicate, nonché per i consumi idrici, elettrici e di gestione termica dei beni di cui agli articoli 3.2 e 3.3 (fatta eccezione per i consumi idrici relativi all'irrigazione del campo di gioco), dovuto dal Concessionario al Comune, viene stabilito, secondo il principio indicato in premessa, nell'ammontare di € 835.410,88 (euro ottocentotrentacinquemilaquattrocentodieci /88), oltre IVA, da <b>corrispondersi in unica rata anticipata, il cui pagamento deve</b></i>

9




.88), oltre IVA, da corrispondersi in due rate semestrali anticipate, rispettivamente entro 20 giorni dall'inizio di ogni semestre a partire dal 1 luglio per ogni singola stagione sportiva, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di cui alle seguenti coordinate: IBAN n. IT61P0760103400000022755805, senza la necessità di richieste o adempimenti da parte del Comune, fatta salva l'emissione delle relative fatture.”;

essere effettuato 20 giorni prima dell'inizio della stagione sportiva, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di cui alle seguenti coordinate: IBAN n. IT61P0760103400000022755805, senza la necessità di richieste o adempimenti da parte del Comune, fatta salva l'emissione della relativa fatture.

**Il Concessionario ha facoltà di effettuare il pagamento in due o più rate, previa presentazione di apposita fideiussione a garanzia delle obbligazioni nascenti dalla convenzione, rilasciata da primario istituto di credito fino alla concorrenza massima di euro 900.000,00, in forza della quale l'Ente potrà rimborsare il pagamento al garante senza che questo possa eccepire la pendenza di eventuali contestazioni sollevate dal Concessionario. Detta fideiussione dovrà avere la medesima durata del contratto e dovrà essere rilasciata entro e non oltre 90 giorni dalla sottoscrizione della convenzione”.**

I Consiglieri


Marco Gaudini



Stefano Buono



Si esprime parere favorevole





**Emendamento n.4**

Dopo il punto 13.4 dello Schema di Concessione e prima del punto 13.5, aggiungere il punto 13.4 bis che così recita:

*-alla luce della positiva sperimentazione effettuata durante la precedente Concessione, il Concessionario provvederà a fornire all'Ufficio Cerimoniale del Comune di Napoli n. 320 ( trecentoventi ) biglietti del settore tribuna per ciascuna gara casalinga della SSC Napoli, da destinare agli studenti delle scuole pubbliche cittadine e/o ad Associazioni, consentendo ai minori di poter partecipare alle iniziative sportive, presenti sul territorio cittadino che affrontano le problematiche legate al disagio minorile, con successivo atto d'intesa promosso dagli Assessori competenti ed il Concessionario per la disciplina dell'erogazione.*





CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI  
Gruppo Consiliare Agorà

PALMIERI

[Alligato]

**Proposta di emendamento** alla Delibera di Giunta Comunale n. 257 del 06/06/2019 avente ad oggetto: "Presa d'atto dello schema di convenzione pluriennale per la concessione in uso dello Stadio San Paolo alla Società Sportiva Calcio Napoli, per le stagioni agonistiche dal 2018/2019 al 2022/2023, prorogabile per ulteriori cinque anni e, dunque, fino al 30 giugno 2028. Proposta al Consiglio"

### **Seduta di Consiglio Comunale del 16 Luglio 2019**

SI PROPONE DI MODIFICARE /AGGIUNGERE :

Dopo il punto 13.4 dello Schema di Concessione e prima del punto 13.5, aggiungere il punto 13.4 bis che così recita:

- alla luce della positiva sperimentazione effettuata durante la precedente Concessione, il Concessionario provvederà a fornire all'Ufficio Cerimoniale del Comune di Napoli n. 320 (trecentoventi) biglietti del settore tribuna per ciascuna gara casalinga della SSC Napoli, da destinare agli studenti delle scuole ~~medie e superiori della città di Napoli~~ e/o ad Associazioni presenti sul territorio cittadino che affrontano le problematiche legate al disagio minorile.

Napoli, 16 Luglio 2019

~~elementi costitutivi~~  
pubbliche cittadine

CM

Si esprime parere favorevole

Paccaro

Il Capogruppo  
Ciro Langella

[Signature]

eliminare il cerimoniale

Via Verdi, 35-80133 Napoli  
Tel. 0817959831 - mail: ciro.langella@comune.napoli.it

denunciare

10

e successivamente otto di intake / protocollo

la disciplina per la erogazione dei biglietti



Pe/2019/585988  
DEL 4/7/2019



COMUNE DI NAPOLI

*Collegio Revisori dei conti*

- Al Sig. Sindaco
- Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
- Ai Sigg. Vice Presidenti del Consiglio Comunale
- Al Sig. Vice Sindaco e Assessore al Bilancio
- Al Sig. Assessore allo Sport
- Al Sig. Segretario Generale
- Al Sig. Ragioniere Generale
- Al Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi C.

**LORO SEDI**

***OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 257 del 06/06/2019 di proposta al Consiglio "Preso d'atto dello schema di convenzione pluriennale per la concessione in uso dello Stadio San Paolo alla Società Sportiva Calcio Napoli, per le stagioni agonistiche dal 2018/2019 al 2022/2023, prorogabile per ulteriori cinque anni e, dunque, fino al 30 giugno 2028.***

Si trasmette, in allegato, copia del parere espresso dal Collegio dei Revisori relativo alla proposta di deliberazione in oggetto.

Cordiali saluti.

*Il Dirigente*  
**Dr. Giuseppe SCALA**

11



**PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 04/07/2019**

**OGGETTO:** Deliberazione di G.C. n. 257 del 06/06/2019 di proposta al Consiglio "Preso d'atto dello schema di convenzione pluriennale per la concessione in uso dello Stadio San Paolo alla Società Sportiva Calcio Napoli, per le stagioni agonistiche dal 2018/2019 al 2022/2023, prorogabile per ulteriori cinque anni e, dunque, fino al 30 giugno 2028.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 4 del mese di luglio, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:

dr. Nicola GIULIANO	Presidente
dr. Giuseppe CRISCUOLO	Componente
dr. Giuseppe RIELLO	Componente

per esprimere il proprio parere sulla deliberazione di cui all'oggetto.

**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

- visto il parere di regolarità tecnica, a firma del dirigente del Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi, espresso in termine di "favorevole", ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- visto il parere di Regolarità contabile espresso dal Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. in termini di "favorevole";
- *lette le osservazioni del Segretario Generale;*

**PREMESSO**

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 13/04/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

**CONSIDERATO**

- che per la definizione del canone di concessione si è tenuto conto di una serie di oneri a carico dell'Amministrazione, quali il personale impiegato, i consumi idrici, i consumi elettrici, la custodia del cespite in questione, i costi di termogestione, tutti riferiti all'utilizzo dell'impianto. Sul totale dei predetti costi è stata calcolata una percentuale - pari al 25% - di redditività prevista a cui va ad aggiungersi una quota di ammortamento dei beni utilizzati, la cui somma determina la redditività complessiva legata all'utilizzo dell'impianto sportivo da parte del concessionario.



- che nella tabella per la definizione del canone sono indicati oneri a carico dell'Amministrazione in euro **548.328,70 oltre IVA**, senza dare una puntuale e chiara giustificazione di tale determinazione dal momento che non sono state allegate le schede da cui poter derivare l'iter logico nella quantificazione di tali oneri;
- che, in particolare, per i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria è necessaria anche una relazione del Dirigente dei lavori pubblici che illustri dettagliatamente i sopraindicati costi;
- che su tali costi è stata determinata una redditività prevista ( 25% dei costi) di euro **137.082,18 oltre IVA**;
- che è stato, inoltre, determinato un ammortamento di euro **150.000,00 oltre IVA**;
- che in riferimento alla determinazione dell'ammortamento effettuata dal Dirigente dei Grandi Impianti Sportivi, occorre segnalare che l'ammortamento costituisce un processo di accantonamento finalizzato alla progressiva ricostituzione delle somme necessarie a ripristinare la funzionalità dell'impianto a seguito del deperimento per l'utilizzo dello stesso;
- che senza una preventiva valutazione del valore venale complessivo dell'impianto e dei prevedibili costi necessari per la funzionalità dello stesso, non è possibile effettuare alcuna valutazione in merito alla congruità del dato indicato dal dirigente del settore interessato;
- che la determinazione dell'ammortamento e della percentuale di redditività appare fuorviante;
- che per la determinazione di tali voci sarebbe più adeguato aver riguardo al valore dell'immobile e dei relativi diritti di concessione, tenendo conto anche dell'investimento effettuato in occasione delle Universiadi, di 20 milioni di euro per il miglioramento dell'impianto;
- che, in merito alle pattuizioni da assumere con la sottoscrizione della convenzione, sarebbe necessario un preventivo parere dell'Avvocatura Comunale, coadiuvata dai Dirigenti comunali, ciascuno per la parte di propria competenza ((Impianti Sportivi, Lavori Pubblici, Tributi (TARI e Imposta sulla Pubblicità), Nettezza Urbana, Polizia Municipale, Verde Pubblico, Parcheggi, Infrastrutture), con particolare riferimento ai riflessi economici che le pattuizioni stesse comportano;
- che tali pattuizioni devono trovare la loro espressione quantitativa nel "Bilancio Comunale";



- che sulla base delle esperienze precedenti bisogna predisporre uno schema di concessione che non dia adito ad ulteriori contenziosi;
- che l'assenza di tali valutazioni tecniche impedisce la formulazione di uno specifico parere in merito alla congruità del canone concessorio;

#### **RITENUTO**

che il canone concessorio è vantaggioso per la S.S.C. NAPOLI e che le onerose pattuizioni della convenzione, ictu oculi, possono compromettere non solo le altre funzioni sociali che il Comune è tenuto ad assolvere, ma possono determinare anche riflessi negativi sugli equilibri economico - finanziari dell'Ente stesso;


#### **TENUTO CONTO**

-che in assenza di atto concessorio, occorre operare una valutazione sulla quantificazione della tariffa del c.d. servizio a domanda individuale da applicare che, valutata la peculiarità dell'evento sportivo-spettacolare prodotto, nella determinazione complessiva del corrispettivo da versare da parte della S.S.C.Napoli al Comune, tenga conto dei seguenti fattori:

- a) la ripetitività dell'evento calcistico nell'arco della stagione sportiva che garantisce sicuri introiti alle casse comunali;
- b) la manutenzione ordinaria e straordinaria a carico della S.S.C.Napoli, su alcuni spazi quali il campo di gioco, giustificata dalla peculiarità tecnico-sportiva degli interventi richiesti sulle aree interessate direttamente dallo svolgimento delle manifestazioni agonistiche;
- c) la manutenzione ordinaria a carico della S.S.C.Napoli di parti dell'impianto sportivo direttamente connesse allo svolgimento dell'evento per le quali non si prevede, o non si consente, una diversa utilizzazione da parte di soggetti terzi;
- d) gli oneri di cui ai precedenti punti b) e c), sarebbero, ordinariamente, a carico di questa Amministrazione;

- che i fattori **a, b, c e d** risultano, a parere del Collegio, non specificatamente dettagliati e riguardano solo alcuni aspetti relativi alla determinazione della tariffa;
- che devono essere considerati tutti i costi che il Comune sostiene ivi compresi i costi di ammortamento, del Servizio nettezza urbana, di Polizia Municipale e di altri costi dei

th





Servizi connessi all'utilizzo a qualsiasi titolo, dell'impianto da parte della società S.S.C.Napoli;

- che bisogna regolamentare la gestione dell'imposta sulla pubblicità e degli spazi relativi al Servizio di ristorazione e buvette;

- che, per addivenire alla determinazione della tariffa applicabile, è necessario acquisire specifici pareri tecnici dei Dirigenti dei settori interessati;

- che solo tale metodologia di lavoro consentirebbe, infatti, una adeguata informativa necessaria ai fini della valutazione di congruità;

- che, in ogni caso, la tariffa in questione dovrebbe essere recepita da apposito regolamento che, previa adozione di tutti gli atti amministrativi necessari all'approvazione dello stesso, disciplini le modalità di gestione dell'impianto sportivo;

**TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO, RITENUTO E TENUTO CONTO**


**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**ESPRIME**

per quanto di competenza, parere **"non favorevole"** alla deliberazione di Giunta Comunale, di proposta al Consiglio, n. 257 del 06/06/2019, prescrivendo che la concessione dovrà essere firmata, previa definizione dei rapporti pregressi tra la Società Calcio Napoli e il Comune di Napoli, con particolare riferimento al canone concessorio, alla nettezza urbana, alla tariffa servizi a domanda individuale, alla concessione di buvette, alla imposta sulla pubblicità, ai canoni per spazi destinati alla ristorazione e al buffet e alla definizione dell'eventuale contenzioso ancora in essere con la Società Calcio Napoli.

Napoli, lì 04/07/2019

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**







COMUNE DI NAPOLI

ORIGINALE

AREA SPORT

SERVIZIO GESTIONE GRANDI IMPIANTI SPORTIVI

ASSESSORATO ALLO SPORT

- 6 GIU. 2019

IS/305

Proposta di delibera prot. n° 2 del 06.06.2019

## REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 257

**OGGETTO:** Presa d'atto dello schema di convenzione pluriennale per la concessione in uso dello Stadio San Paolo alla Società Sportiva Calcio Napoli, per le stagioni agonistiche dal 2018/2019 al 2022/2023, prorogabile per ulteriori cinque anni e, dunque, fino al 30 giugno 2028. Proposta al Consiglio.

Il giorno 6 GIU. 2019....., nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 7..... Amministratori in carica:

**SINDACO:**

Luigi de MAGISTRIS

X	A
---	---

**ASSESSORI(\*):**Enrico PANINI  
(Vicesindaco)

P	X
---	---

Roberta Gaeta

X	A
---	---

Gaetano DANIELE

P	X
---	---

Carmine PISCOPO

P	X
---	---

Mario CALABRESE

X	A
---	---

Ciro BORRIELLO

X	A
---	---

Annamaria PALMIERI

X	A
---	---

Laura MARMORALE

X	A
---	---

Monica BUONANNO

X	A
---	---

Alessandra CLEMENTE

P	X
---	---

Raffaele DEL GIUDICE

P	X
---	---

(Nota bene: Per gli assenti barrare, a fianco del nominativo, la lettera "A"; per i presenti barrare la lettera "P")

(\*): I nominativi degli assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: SINDACO LUIGI DE MAGISTRIS.....

Assiste il Segretario del Comune: PATRIZIA BUONANNO.....

**IL PRESIDENTE**

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

R. SEGRETARIO GENERALE



**LA GIUNTA**, su proposta dell'Assessore **Ciro Borriello**

**Premesso che**

- il Comune di Napoli è pieno e libero proprietario del complesso immobiliare destinato ad impianto sportivo denominato Stadio San Paolo, sito in Napoli – Fuorigrotta, individuato nella sua attuale consistenza nel N.C.E.U. del detto Comune;
- il predetto bene immobile è inserito nell'elenco dei beni che compongono il patrimonio indisponibile del Comune;
- l'impianto di che trattasi è storicamente, sin dalla sua realizzazione, il luogo destinato prevalentemente allo svolgimento delle partite di calcio giocate ed ospitate dalla principale squadra cittadina;
- la rilevanza che il gioco del calcio, e, in particolare, l'attività della principale squadra calcistica cittadina assumono per la cittadinanza napoletana, sono a fondamento dell'intervenuta realizzazione, ad opera dell'Ente, di un impianto delle dimensioni e dell'importanza dello Stadio San Paolo;
- il Consiglio Comunale di Napoli, in continuità con quanto già precedentemente deliberato, nella seduta del 28 giugno 2005, con deliberazione n. 56, approvava l'atto concessorio, presupposto della convenzione rep. n. 75369 del 03.11.2005, con la quale veniva concesso l'utilizzo dello Stadio San Paolo per anni 5 (cinque) dalla stagione agonistica 2004/2005 alla stagione agonistica 2008/2009, alla Napoli Soccer S.p.A. (oggi Società Sportiva Calcio Napoli);
- la Napoli Soccer S.p.A., così come previsto nel predetto atto concessorio, esercitava la facoltà di ottenere il rinnovo della concessione per ulteriori n. 5 (cinque) stagioni agonistiche (fino alla stagione agonistica 2013/2014) ai medesimi patti e condizioni;
- il Comune ha successivamente concesso, con convenzione rep. n. 85277/2015, lo Stadio San Paolo alla SSCN per la stagione agonistica 2014/2015 agli stessi patti e condizioni della citata convenzione rep. n. 75369 del 03.11.2005;
- successivamente, il Consiglio Comunale, con delibera n. 45 del 06.08.2015, ha disposto il rinnovo dell'ultima convenzione, fino al 30.09.2015, con contratto rep. n. 85411 dell'11.09.2015;
- il massimo consesso cittadino, con deliberazione n. 47 del 23.10.2015, ha successivamente approvato la proposta di Giunta Comunale n. 598 del 23.09.2015 avente ad oggetto "*Atto di indirizzo ai fini della stipula della concessione ponte che dovrà disciplinare i rapporti tra Comune e SSCN in merito all'affidamento dello Stadio San Paolo per la stagione agonistica 2015/2016 e contestuale disciplina dell'utilizzo dell'impianto come servizio a domanda individuale*", con cui sono stati stabiliti, nel dettaglio, gli indirizzi relativi ai contenuti della convenzione ponte che doveva disciplinare i rapporti tra l'Amministrazione comunale e la SSCN per la stagione agonistica 2015/2016, nelle more dello svolgimento della procedura proposta dalla Filmauro S.r.l., di cui alla Legge n. 147/2013, art. 1 commi da 303 a 305;
- con deliberazione n. 698 del 30.10.2015, la Giunta Comunale ha espresso la mancata rispondenza all'interesse pubblico dello studio di fattibilità presentato dalla predetta Società;
- la Giunta Comunale di Napoli, con deliberazione n. 183 del 03.05.2018, ha approvato lo schema di convenzione ponte, così come previsto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 23.10.2015, disciplinante i rapporti tra Comune e SSCN in merito alla concessione dello Stadio San Paolo per la stagione agonistica 2015/2016, atto sottoscritto tra le parti in data 04.02.2019 con rep. n. 86269;
- il Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi, per l'utilizzo dell'impianto per le stagioni agonistiche 2016/2017 e 2017/2018, ha applicato la tariffa del cd. servizio a domanda individuale.

**IL SEGRETARIO GENERALE**



**Ritenuto che**

- lo Stadio San Paolo, facente parte del patrimonio indisponibile dell'Amministrazione comunale, per propria natura, essendo l'unico impianto sportivo idoneo ad accogliere competizioni calcistiche di carattere nazionale ed internazionale, è destinato a soddisfare l'interesse a che la squadra di calcio che rappresenta la città di Napoli giochi all'interno del territorio cittadino. L'impianto, di conseguenza, ha quale naturale concessionario il soggetto titolare del relativo titolo sportivo, consentendo, pertanto, all'atto di concessione di soddisfare il prevalente interesse pubblico a cui lo stesso è preordinato. Tale peculiarità, in considerazione delle tipiche caratteristiche tecniche dell'impianto di Fuorigrotta, rende opportuna la definizione di una disciplina di utilizzo specifica;
- l'Amministrazione comunale, in continuità con quanto più volte espresso dal Consiglio Comunale, ha inteso addivenire alla stesura di un atto convenzionale che regoli la concessione pluriennale dello Stadio San Paolo alla SSCN, al fine di garantire alla prima squadra calcistica cittadina lo svolgimento delle partite casalinghe.

**Considerato che**

- tra l'Amministrazione comunale e i rappresentanti della Società Sportiva Calcio Napoli sono intercorsi numerosi incontri al fine di individuare, nell'alveo del regime convenzionale, un idoneo atto amministrativo contenente patti e condizioni capaci di soddisfare le reciproche esigenze e rispondere alle finalità di interesse pubblico cui è destinata l'utilizzazione dello Stadio San Paolo;
- nel corso dei predetti incontri si è addivenuti ad un'intesa di massima sul contenuto dell'atto concessorio di tipo convenzionale, il cui schema si allega alla presente, capace di contemperare le rispettive esigenze di chi concede e di chi utilizza, in particolare, in un momento di grande interesse dell'impianto di Fuorigrotta, oggetto di un rilevante intervento di riqualificazione finanziato con risorse pubbliche;
- per la definizione del canone di concessione si è tenuto conto di una serie di oneri a carico dell'Amministrazione, quali il personale impiegato, i consumi idrici, i consumi elettrici, la custodia del cespite in questione, i costi di termogestione, tutti riferiti all'utilizzo dell'impianto. Sul totale dei predetti costi è stata calcolata una percentuale - pari al 25% - di redditività prevista a cui va ad aggiungersi una quota di ammortamento dei beni utilizzati, la cui somma determina la redditività complessiva legata all'utilizzo dell'impianto sportivo da parte del concessionario.

**Preso atto**

- ai fini della quantificazione dell'onere di pubblicità di cui all'art. 7 dello schema di convenzione, di quanto comunicato dal Servizio Gestione Canoni e altri Tributi con nota PG/2019/496667 del 06.06.2019, in riferimento al calcolo per gli anni 2018 e 2019 dell'imposta comunale sulla pubblicità esposta nello Stadio San Paolo durante gli eventi calcistici;
- dell'allegato schema di convenzione avente ad oggetto: *"Concessione in uso dello Stadio San Paolo alla Società Sportiva Calcio Napoli, per le stagioni agonistiche dal 2018/2019 al 2022/2023, prorogabile per ulteriori cinque anni e, dunque, fino al 30 giugno 2028"*, predisposto dal competente Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi.

**Ritenuto, altresì,**

- di dover procedere alla presa d'atto dell'allegato schema di convenzione pluriennale avente ad oggetto: *"Concessione in uso dello Stadio San Paolo alla Società Sportiva Calcio Napoli, per le stagioni agonistiche dal 2018/2019 al 2022/2023, prorogabile per ulteriori cinque anni e, dunque, fino al 30 giugno 2028"*;



- di dover disciplinare l'utilizzo dello Stadio San Paolo anche nell'ipotesi di mancata sottoscrizione di specifico atto concessorio, onde consentire alla squadra che rappresenta la città di Napoli di poter, comunque, disputare le competizioni casalinghe nello Stadio cittadino.

#### Considerato che

- in assenza di atto concessorio, occorre operare una valutazione sulla quantificazione della tariffa del c.d. servizio a domanda individuale da applicare che, valutata la peculiarità dell'evento sportivo-spettacolare prodotto, nella determinazione complessiva del corrispettivo da versare da parte della SSCN al Comune, tenga conto dei seguenti fattori:
  - a) la ripetitività dell'evento calcistico nell'arco della stagione sportiva che garantisce sicuri introiti alle casse comunali;
  - b) la manutenzione ordinaria e straordinaria a carico della SSCN, su alcuni spazi quali il campo di gioco, giustificata dalla peculiarità tecnico-sportiva degli interventi richiesti sulle aree interessate direttamente dallo svolgimento delle manifestazioni agonistiche;
  - c) la manutenzione ordinaria a carico della SSCN di parti dell'impianto sportivo direttamente connesse allo svolgimento dell'evento per le quali non si prevede, o non si consente, una diversa utilizzazione da parte di soggetti terzi;
  - d) gli oneri di cui ai precedenti punti b) e c), sarebbero, ordinariamente, a carico di questa Amministrazione.

*Gli allegati costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti per complessive pagg. 44 progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n. L1119\_002\_01*

- schema di atto convenzionale tra Comune di Napoli e SSCN (All. A).

*La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive*

Il Dirigente  
Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi  
dott.ssa Gerarda Vaccaro  
*Vaccaro*

*per tutti i motivi fin qui espressi e che si ritengono formare parte integrante del seguente dispositivo, con voti UNANIMI,*

#### DELIBERA

Proporre al Consiglio:

1. **Concedere** l'uso dell'impianto sportivo Stadio San Paolo, regolamentato da precìpue atto concessorio, alla Società Sportiva Calcio Napoli per le stagioni agonistiche dal 2018/2019 al 2022/2023, prorogabile per ulteriori cinque anni e, dunque, fino al 30 giugno 2028.



2. **Prendere atto** dell'allegato schema di convenzione pluriennale avente ad oggetto: *"Concessione in uso dello Stadio San Paolo alla Società Sportiva Calcio Napoli, per le stagioni agonistiche dal 2018/2019 al 2022/2023, prorogabile per ulteriori cinque anni e, dunque, fino al 30 giugno 2028" (all. A).*
3. **Autorizzare** il dirigente del Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi all'esecuzione di tutti i successivi provvedimenti di competenza, con facoltà di apportare eventuali integrazioni e modifiche che non comportino mutamenti sostanziali rispetto al presente schema di convenzione con ogni ulteriore clausola a salvaguardia dell'Ente.
4. **Demandare** alla Giunta Comunale, in caso di mancata sottoscrizione dello schema di convenzione allegato, la determinazione di una precipua tariffa che, nella determinazione complessiva del corrispettivo da versare da parte della SSCN al Comune, tenga conto dei seguenti fattori:
  - a) la ripetitività dell'evento calcistico nell'arco della stagione sportiva che garantisce sicuri introiti alle casse comunali;
  - b) la manutenzione ordinaria e straordinaria a carico della SSCN, su alcuni spazi quali il campo di gioco, giustificata dalla peculiarità tecnico-sportiva degli interventi richiesti sulle aree interessate direttamente dallo svolgimento delle manifestazioni agonistiche;
  - c) la manutenzione ordinaria a carico della SSCN di parti dell'impianto sportivo direttamente connesse allo svolgimento dell'evento per le quali non si prevede, o non si consente, una diversa utilizzazione da parte di soggetti terzi;
  - d) gli oneri di cui ai precedenti punti b) e c), sarebbero, ordinariamente, a carico di questa Amministrazione.

☐ (\*\*) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

☐ (\*\*) Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

(\*\*): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

L'Assessore allo Sport

Ciro Berriello


Il Responsabile dell'Arca Sport

nonché Dirigente del Servizio Grandi Impianti Sportivi

dott.ssa Gerarda Vaccaro

**IL SEGRETARIO GENERALE**





COMUNE DI NAPOLI

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. n. 2 del 06.06.2019

**AVENTE AD OGGETTO:** Presa d'atto dello schema di convenzione pluriennale per la concessione in uso dello Stadio San Paolo alla Società Sportiva Calcio Napoli, per le stagioni agonistiche dal 2018/2019 al 2022/2023, prorogabile per ulteriori cinque anni e, dunque, fino al 30 giugno 2028. Proposta al Consiglio.

Il Dirigente del Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

**Favorevole:**

Nella determinazione del canone di concessione dello Stadio San Paolo si è inteso applicare il principio di copertura dei costi di gestione e il principio di redditività. Quest'ultimo, invero, riceve applicazione in misura temperata in virtù: a) della destinazione dell'impianto al soddisfacimento dell'interesse a che la squadra che rappresenta la città giochi nello Stadio cittadino; b) dell'attuale stato di conservazione dell'impianto; c) della facoltà che il Comune di Napoli si riserva di organizzare manifestazioni ed eventi di ogni genere, in particolare anche di carattere sportivo; d) della riserva di utilizzo dell'intero impianto in occasione dell'"Universiade Napoli 2019"; e) dei lavori di manutenzione straordinaria del cespite che interessano l'impianto durante il periodo di vigenza della convenzione, ai fini dello svolgimento dell'evento "Universiade Napoli 2019".

Il criterio utilizzato per la definizione del canone pluriennale di concessione dello Stadio San Paolo fa leva, dunque, inizialmente sull'individuazione e quantificazione delle spese, afferenti il centro di costo, che gravitano intorno all'utilizzo temporaneo (scaturente da una autonoma scelta della SSCN), ma, comunque, esclusivo, stimato per la quasi totalità della intera struttura durante gli eventi calcistici (nei detti periodi restano esclusi dall'affidamento esclusivo solo i locali di alcune palestre poste a quota 28.75 e quelli riservati agli uffici del Servizio posti sia a quota 28.75 che 40.70).

La prospettazione del dato consolidato dello svolgimento di circa 27 eventi calcistici per stagione agonistica (il dato può variare in funzione della presenza della squadra di calcio nelle competizioni extra campionato) e la considerazione del limitato uso esclusivo dell'impianto che, tra consegna e riconsegna, si attesta in n. 3 giorni consecutivi, a cui va aggiunto l'uso, da parte della SSCN in maniera continuativa ed esclusiva durante tutta la stagione sportiva, di alcune aree (campo da gioco e spazi esterni all'invaso) e locali, utilizzati per attività propedeutiche allo svolgimento degli eventi calcistici, ha permesso di stimare un'utilizzazione complessiva dello Stadio San Paolo da parte del Concessionario di circa il 25% nell'arco dell'anno.

Ai fini dell'imputabilità dei costi, i dati di riferimento sono costituiti dalla rilevazione di quelli sostenuti nel complesso dall'Amministrazione comunale nelle precedenti stagioni e successivamente ponderati sul peso effettivo dell'attività svolta per l'utilizzazione dell'impianto da parte della SSCN. A titolo semplificativo, è stato stimato che il personale in forza presso il Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi, viene "pesato" nella misura del 70% dell'impiego totale dello stesso; tale impiego è limitato alla già apprezzata quota del 25% di utilizzo esclusivo dell'impianto da parte della SSCN. Tale modalità tiene anche conto della circostanza che presso lo Stadio San Paolo vengono svolte ulteriori attività addestrative sportive, prevedenti da parte di soggetti terzi l'uso pista di atletica e delle palestre, regolate con tariffe del servizio a domanda individuale, presenti a quota 28.75.

Per i consumi idrici ed elettrici, si è proceduto, attraverso una misurazione empirica durante i singoli eventi, alla quantificazione della spesa effettivamente sostenuta relativamente alle singole utenze. Tale importo medio è stato moltiplicato per il numero degli eventi stimati per stagione agonistica (in media 27). Stesso metodo è stato utilizzato anche per i costi di termogestione.



Per le "spese di custodia", prestazione erogata dalla società Napoli Servizi spa, è stato effettuato un "peso" del 50% dell'importo fatturato dalla predetta società, in quanto la specifica utilizzazione, da parte della SSCN, dettata anche da motivi di sicurezza della struttura, comporta per la stessa un fabbisogno di attività di custodia h24. Tale carico è stato determinato tenendo conto della già descritta circostanza di un utilizzo non esclusivo della struttura da parte del Concessionario e, invero, di un ulteriore utilizzo della pista di atletica e delle palestre dello Stadio da parte di soggetti terzi, per il soddisfacimento di una sempre più crescente domanda di fruizione di attività sportiva da parte dei cittadini.

I costi della manutenzione ordinaria e straordinaria, sulla scorta del dato storico, relativi ad alcuni interventi tesi a soddisfare precipue esigenze legate allo svolgimento di eventi calcistici sia nazionali che internazionali, stimati complessivamente in € 160.000,00, sono determinati in funzione, sia dei lavori necessari ad assicurare l'ordinaria fruibilità dell'impianto di Fuorigrotta, che di tutte le attività di presidio ed "intervento su guasto", garantite durante lo svolgimento dei predetti eventi.

Quanto fin qui esplicitato è riferito alla quota parte dei soli costi correnti di gestione di una struttura complessa come quella dello Stadio San Paolo. A tali costi va aggiunto l'ammortamento dei beni utilizzati, complessivamente stimato in € 150.000,00. Tale voce si è determinata utilizzando il coefficiente di ammortamento riportato nell'apposita Tabella di cui al D.M. 31.12.1988 "Gruppo 20 - Servizi culturali, sportivi e ricreativi - Specie 1a - Teatri, cinematografi, sale da ballo e simili, campi sportivi, case da giuoco" che è pari al 3% del valore stimato da ammortizzare, su un importo previsto di € 20.000.000,00 di lavori. Il dato scaturente (€ 600.000,00) è stato ulteriormente rapportato al coefficiente di utilizzo della struttura da parte della SSCN (25%) con un risultato finale pari ad € 150.000,00.

Appare, peraltro, opportuno evidenziare che sull'importo complessivo delle sole voci di costi di gestione, è stata stimata una somma di € 137.082,18, quale redditività prevista dell'impianto, applicando una percentuale del 25% sui costi descritti, determinando, così, considerato il recupero della predetta quota di ammortamento dei beni utilizzati (€ 150.000,00), una redditività complessiva per l'utilizzo dell'impianto di € 287.082,18.

Tuttavia, al fine di verificare la congruità delle stime fin qui svolte, si è proceduto ad effettuare un'ulteriore analisi, adoperando una diversa modalità di calcolo della redditività dell'impianto; si è partiti, pertanto, dall'utilizzo del valore della rendita catastale dell'impianto rispetto all'effettivo uso previsto (ovvero i 3 giorni stimati per ogni evento calcistico) da parte della SSCN. Preso atto del valore della rendita catastale che ammonta ad € 630.000,00, si è moltiplicato lo stesso per il coefficiente di utilizzo, stimato in 0,25; è stato, pertanto, determinato il valore effettivo della quota concessa in € 157.500,00. Tale quota, che evidentemente non tiene conto di svariati costi che inevitabilmente incidono sulla determinazione del canone di concessione, confrontata con il valore della rendita complessiva sopra stimata, si è rivelata chiaramente inferiore a quanto determinato con la stima analitica, per un differenziale positivo di € 129.582,18.

Il risultato finale, a cui si è giunti a seguito dell'analisi di dati empirici e di stime puntuali effettuate, ha determinato un canone complessivo annuale, per l'utilizzazione dello Stadio San Paolo, pari ad € 835.410,88, oltre IVA, così come analiticamente indicato nella tabella di seguito riportata.

TABELLA PER DEFINIZIONE DEL CANONE CONVENZIONE PLURIENNALE DALLA STAGIONE 2018-2019 ALLA STAGIONE 2022-2023, PROROGABILE PER ULTERIORI CINQUE ANNI E, DUNQUE, FINO AL 30 GIUGNO 2028		
Ripartizione dei costi e dei ricavi (centro di costo stadio San Paolo)		
Oneri a carico dell'Amministrazione		
Descrizione	Importo oltre IVA	Importo IVA inclusa
Costi personale impiegato per gli eventi calcistici annualità 2018 (70% del personale del Servizio assegnato al San Paolo e impiegato per il periodo stimato di utilizzo)	€ 121.061,66	€ 147.695,22



Consumi idrici bagni: consumo medio per evento: 500 mc*costo unitario € 1,32 * n. 27 eventi (media delle ultime tre stagioni)	€ 17.820,00	€ 21.740,40
Consumi idrico terreno di gioco per l'intera stagione (stima forfettaria sta- gione 2017-2018) 8000 mc*costo unitario € 1,32 *	€ 10.560,00	€ 12.883,20
Custodia 2018 imputata al 50%	€ 177.353,05	€ 216.370,71
Consumo elettrico: 9000 KW consumo ad evento * n. 27 eventi * € 0,19 costo unitario (media delle ultime tre stagioni)	€ 46.170,00	€ 56.327,40
Costi di termogestione (n. 27 eventi)	€ 7.264,00	€ 8.862,08
Costo personale assistenza ascensori	€ 8.100,00	€ 9.882,00
Costi di manutenzione ordinaria e straor- dinaria per interventi rispondenti ad esigenze del concessionario	€ 160.000,00	€ 195.200,00
<b>Totale oneri a carico dell'Amministra- zione</b>	<b>€ 548.328,70</b>	<b>€ 668.961,02</b>
Ammortamento dei beni utilizzati	€ 150.000,00	€ 183.000,00
Redditività prevista (25% dei costi)	€ 137.082,18	€ 167.240,25
Redditività complessiva	€ 287.082,18	
<b>Calcolo canone per stagione agoni- stica</b>	<b>€ 835.410,88</b>	<b>€ 1.019.201,27</b>

**Tabella di controllo della redditività con i dati rilevati dalla rendita catastale**

Valore della rendita catastale	Coefficiente utilizzo annuale	Valore effettivo quota concessa
630.000,00 €	0,25	157.500,00 €

**Tabella di calcolo del differenziale di redditività tra stima analitica  
per centro di costo e stima da rendita catastale**

Redditività stima analitica	Redditività da rendita cata- stale	Differenziale positivo
€ 287.082,18	€ 157.500,00	129.582,18 €

Addì, .....

Il Dirigente  
Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi  
dott.ssa Gerarda Vaccaro

*Arceora*



9  
(- 6 GIU. 2019)

Proposta pervenuta alla Direzione Centrale Servizi Finanziari il ..... e  
 protocollata con il n. 53/305 .....

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,  
 esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

..... vedi parere allegato .....

.....

.....

Addì, .....

IL RAGIONIERE GENERALE







COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Ragioneria Generale  
Servizio Gestione Bilancio

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE** reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine allo schema di proposta al Consiglio del Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi.  
Protocollo n.2 del 6.6.2019  
I3-305 del 6.6.2019

La proposta in esame da proporre al Consiglio concede l'uso dell'impianto sportivo Stadio San Paolo attraverso apposita convenzione alla Società Sportiva Calcio Napoli per le stagioni agonistiche dal 2018/2019 al 2022/2023, prorogabile per ulteriori cinque anni fino al 30 giugno 2028.

Lo schema di convenzione all'art. 12 prevede per la concessione in uso dei beni come individuati un canone di € 35.410,88 oltre IVA calcolato sulla base dei costi sostenuti negli esercizi precedenti nonché una quota di ammortamento dei beni utilizzati e di redditività del 25% dei costi, così come riportato nel parere tecnico del Dirigente del Servizio.

L'art. 7 della convenzione disciplina la gestione della pubblicità in particolare prevede per la stagione 2018/2019 un importo determinato in € 76.236,12, mentre per le successive stagioni l'importo viene determinato in € 91.484,47 sulla base delle tariffe approvate dall'amministrazione Comunale a copertura dei mq. esposti.

Ad approvazione della convenzione il Dirigente del Servizio competente dovrà procedere ai relativi accertamenti.

Lo schema, inoltre, prevede che in caso di mancata sottoscrizione si demanda alla Giunta Comunale la determinazione di una tariffa che tenga conto di precisi fattori, così come riportati nel provvedimento, per il corrispettivo da versare da parte della Società Calcio Napoli. In tal caso, si ritiene opportuno che la tariffa preveda un corrispettivo non inferiore all'importo del canone annuo di € 35.410,88 oltre IVA.

Tanto premesso, ferma restando la competenza del Dirigente proponente, in relazione alla congruità del canone di concessione, si esprime parere favorevole.

Il Ragioniere Generale  
Dott. R. Grimaldi



### Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica del Servizio proponente.

Con il provvedimento in oggetto si intende proporre al Consiglio comunale la concessione in uso dello Stadio San Paolo per le stagioni agonistiche dal 2018/2019 al 2022/2023, prendendo atto dello schema di convenzione per la regolazione dei rapporti con la concessionaria Società Sportiva Calcio Napoli, prevedendo che, qualora tale convenzione non sia sottoscritta, la Giunta definisca apposita tariffa.

Letto il parere di regolarità tecnica, che recita: *“Favorevole. Nella determinazione del canone di concessione dello Stadio San Paolo si è inteso applicare il principio di copertura dei costi di gestione e il principio di redditività. Quest'ultimo, invero, riceve applicazione in misura temperata [...] Il risultato finale cui si è giunti a seguito dell'analisi di dati empirici e di stime puntuali effettuate, ha determinato un canone complessivo annuale, per l'utilizzazione dello Stadio San Paolo, pari ad € 835.410,88, oltre IVA [...]”*.

Letto il parere di regolarità contabile, che recita: *“[...] Ad approvazione della convenzione il Dirigente del Servizio competente dovrà procedere ai relativi accertamenti. Lo schema, inoltre, prevede che in caso di mancata sottoscrizione si demanda alla Giunta Comunale la determinazione di una tariffa che tenga conto di precisi fattori, così come riportati nel provvedimento, per il corrispettivo da versare da parte della Società Calcio Napoli. In tal caso, si ritiene opportuno che la tariffa preveda un corrispettivo non inferiore all'importo del canone annuo di € 835.410,88 oltre IVA. Tanto premesso, ferma restando la competenza del Dirigente proponente, in relazione alla congruità del canone di concessione, si esprime parere favorevole.”*.

Si pone in evidenza, sulla base di quanto dichiarato da dirigenza nella parte narrativa dell'atto, che:

- la durata della concessione in oggetto riguarda le stagioni agonistiche dal 2018/2019 (già trascorsa) e le altre successive fino alla stagione 2022/2023;
- i contenuti dello schema di convenzione di cui si propone la presa d'atto sono stati definiti dopo aver raggiunto un'intesa di massima con i rappresentanti della Società Sportiva Calcio Napoli *“capace di contemperare le rispettive esigenze di chi concede e di chi utilizza”*;
- il canone è stato definito tenendo conto *“di una serie di oneri a carico dell'Amministrazione [...] sul totale dei costi è stata calcolata una percentuale – pari al 25% - di redditività prevista a cui va ad aggiungersi una quota di ammortamento dei beni utilizzati”*;
- occorre indicare i criteri per la definizione di una *“tariffa del cd. servizio a domanda individuale”*.

La misura del canone concessorio proposto nell'atto è stata determinata sulla base delle valutazioni esplicitate dalla dirigenza nel parere di regolarità tecnica, parere dal quale emerge che il canone è la risultante di criteri fondati su *“dati empirici e stime puntuali”* ovvero su elementi istruttori di cui la dirigenza è unica depositaria (costi di gestione, quote di ammortamento, redditività, utilizzo dell'impianto anche da parte di ulteriori soggetti, ecc.). Proprio in considerazione dei dati e delle stime cui è stato parametrato l'ammontare del canone proposto, il Ragioniere Generale, nel proprio parere di regolarità contabile, ha evidenziato che, in caso di mancata sottoscrizione della convenzione, la tariffa dovrà, comunque, essere determinata in misura *“non inferiore all'importo del canone annuo”*.

Lo schema di convenzione di cui si propone la presa d'atto prevede la facoltà, per la società concessionaria, di ottenere il rinnovo della concessioni per ulteriori 5 stagioni agonistiche *“ai medesimi patti e condizioni”*, di svolgere attività commerciali all'interno dell'impianto ed attività temporanea di ristorazione e bouvette. Viene, inoltre, previsto, per l'esposizione di messaggi



pubblicitari, il pagamento da parte del concessionario del corrispettivo "determinato in ossequio all'applicazione delle vigenti tariffe in relazione alla pubblicità effettivamente esposta"; in proposito si rileva che nella parte narrativa si dichiara che per la quantificazione dell'onere di pubblicità si è preso atto "di quanto comunicato dal Servizio Gestione Canoni e altri Tributi [...] in riferimento al calcolo per gli anni 2018 e 2019 dell'imposta comunale sulla pubblicità esposta nello Stadio San Paolo durante gli eventi calcistici".

Si richiama:

- il Regolamento d'uso degli impianti sportivi, in cui, fra l'altro, si prevede che lo Stadio San Paolo rientra nel novero degli "impianti per i quali si può chiedere la concessione";
- la sezione operativa del DUP 2019/2021, in cui si prevede che "Tra i sopracitati impianti a gestione diretta: l'impianto sportivo Stadio San Paolo costituisce un cespite di straordinaria importanza [...] Per garantirne l'utilizzo da parte della principale squadra cittadina verranno poste in essere le procedure tese alla regolamentazione del rapporto concessorio con la SSCN riguardo alle future stagioni sportive. L'utilizzazione dell'impianto sportivo sarà regolata da apposito atto concessorio, ovvero, in mancanza, con l'applicazione della tariffa del servizio pubblico a domanda individuale che, per la peculiarità dell'evento sportivo - spettacolare prodotto, nella determinazione complessiva del corrispettivo da versare al Comune, deve tener conto della ripetitività dello stesso nell'arco della stagione agonistica. In quest'ultima ipotesi, ai fini di una piena e idonea fruibilità dell'impianto da parte del soggetto richiedente, in considerazione delle caratteristiche, anche tecniche, di svolgimento dell'evento sportivo. Nell'ambito di detta tariffa si potrà contemplare che parti dello stadio, direttamente connesse all'evento calcistico e che non prevedano, o non consentano, una diversa utilizzazione da parte di soggetti terzi, potranno essere utilizzate in esclusiva dalla SSCN, previa disciplina dei relativi e reciproci obblighi ed oneri."

Resta fermo che la dirigenza, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, assicurerà l'esercizio del potere/dovere di vigilanza e controllo sull'azione amministrativa da porre in essere in attuazione del provvedimento in oggetto.

La responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole" ai sensi dell'art. 49 TU, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto.

Spettano all'organo deliberante le valutazioni conclusive con riguardo al principio costituzionale di buon andamento e imparzialità cui si informa l'azione amministrativa.

Il Segretario Generale



**VISTO:**  
**Il Sindaco**



Deliberazione di G. C. di Proposta al Consiglio n. 257 del 06/06/2019 composta da n. 13 pagine progressivamente numerate,

☒ nonchè da allegati come descritti nell'atto.\*

\* Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 14/06/2019 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Del presente atto è stata data comunicazione alla Segreteria del Consiglio comunale per la sottoposizione dello stesso all'esame di detto Organo.

Il Funzionario Responsabile

ITER SUCCESSIVO

☐ Deliberazione adottata dal Consiglio comunale in data \_\_\_\_\_

☐ Deliberazione decaduta \_\_\_\_\_

☐ Altro \_\_\_\_\_

Il Funzionario Responsabile

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. .... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale di proposta al Consiglio n. .... del .....

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto

☐ sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

☐ sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

1) Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti;

2) La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.



Concessione in uso dello Stadio San Paolo alla Società Sportiva Calcio Napoli, per le stagioni agonistiche dal 2018/2019 al 2022/2023, prorogabile per ulteriori cinque anni e, dunque, fino al 30 giugno 2028, giusta deliberazione di C.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

CONVENZIONE REPERTORIO N.

per la concessione in uso di bene patrimoniale indisponibile.

TRA

la dott.ssa Gerarda Vaccaro, nata a Napoli il 20.11.1972 cod. fisc. (VCCGRD72S60F839Q), Dirigente del Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi, come tale abilitata alla stipula dei contratti ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed in esecuzione dell'art. 48 comma 2 dello Statuto Comunale, nonché dell'art. 10 del Regolamento dei Contratti del Comune di Napoli, domiciliata, per la carica, presso la Casa Comunale di Napoli, Palazzo San Giacomo, in Piazza Municipio

E

il sig. Aurelio De Laurentiis, nato a Roma il 24.05.1949 (cod. fisc. DLRRRLA49E24H501B), Presidente p.t. del Consiglio di Amministrazione della Società Sportiva Calcio Napoli P. IVA 04855461218, con sede in Napoli, alla via Del Maio di Porto n. 9, come da certificato della C.C.I.A.A. di Napoli, depositato agli atti del Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi, autorizzato alla stipula del presente atto, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società, domiciliato per la carica, presso la sede della predetta Società.



PREMESSO CHE

- il Comune di Napoli è pieno e libero proprietario del complesso immobiliare destinato ad impianto sportivo denominato Stadio San Paolo (qui appresso denominato anche, per brevità, "l'impianto"), sito in Napoli – Fuorigrotta, individuato nella sua attuale consistenza nel N.C.E.U. del detto Comune;
- il predetto bene immobile è inserito nell'elenco dei beni che compongono il patrimonio indisponibile del Comune;
- l'impianto è storicamente, sin dalla sua realizzazione, il luogo destinato prevalentemente allo svolgimento delle partite di calcio giocate o ospitate dalla principale squadra cittadina;
- la rilevanza che il gioco del calcio, ed in particolare l'attività della principale squadra calcistica cittadina, assumono per la cittadinanza napoletana, sono a fondamento dell'intervenuta realizzazione, ad opera dell'Ente, di un impianto delle dimensioni e dell'importanza dello Stadio San Paolo;
- in data 05.03.2016 il Comitato Esecutivo della FISU ha accettato di attribuire l'"Universiade Napoli 2019" alla Regione Campania, la quale ha inserito lo Stadio San Paolo tra gli impianti interessati dallo svolgimento dell'evento;
- durante il periodo di vigenza della presente convenzione lo Stadio San Paolo sarà, dunque, interessato dalla manifestazione sportiva "Universiade Napoli 2019" e dai lavori manutentivi propedeutici allo svolgimento della medesima;
- nella determinazione del canone di concessione dell'impianto occorre



applicare il principio di copertura dei costi di gestione e il principio di redditività, il quale riceve applicazione in misura temperata in virtù: a) della destinazione dell'impianto al soddisfacimento dell'interesse a che la squadra che rappresenta la città giochi nello Stadio cittadino; b) dell'attuale stato di conservazione dell'impianto; c) della facoltà, che con la presente convenzione, il Comune di Napoli si riserva di organizzare manifestazioni ed eventi di ogni genere nei termini di cui agli articoli 3.4, 3.5 e 3.6 che seguono; d) della riserva di utilizzo dell'intero impianto in occasione dell'“Universiade Napoli 2019”; e) dei lavori di manutenzione straordinaria del cespite che interesseranno l'impianto durante il periodo di vigenza della presente convenzione, ai fini dello svolgimento dell'evento “Universiade Napoli 2019”;

- sulla scorta di tali premesse, il Consiglio Comunale di Napoli, nella seduta del \_\_\_\_\_ con deliberazione n. \_\_\_\_\_, ha approvato il presente schema di convenzione per la concessione in uso pluriennale dello Stadio San Paolo per il numero di cinque stagioni agonistiche a far data dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2023, con facoltà per la SSCN, di ottenerne il rinnovo per ulteriori n. 5 (cinque) stagioni agonistiche ai medesimi patti e condizioni, il quale viene oggi dalle parti stesse sottoscritto e stipulato come segue.

#### ART. 1

#### PREMESSE

Le parti riconoscono la premessa al presente atto come vera e le attribuiscono valore di patto vincolante.

#### ART. 2

#### FINALITA' DELLA CONCESSIONE



2.1 Il Comune di Napoli (di seguito, più brevemente, "il Comune" o "il Concedente") concede alla Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A. (di seguito, più brevemente "il Concessionario" o "SSCN"), l'uso del compendio immobiliare destinato ad impianto sportivo, appartenente al patrimonio indisponibile del Comune, denominato Stadio San Paolo negli spazi e con le modalità di seguito indicati.

2.2 Il Concessionario, per tutta la durata della concessione, per garantire il corretto uso dell'impianto anche alle altre realtà sportive, è obbligato:

2.2.1 ad allestire il campo per gli eventi calcistici non prima del giorno antecedente le partite ed a provvedere al disallestimento entro e non oltre la giornata successiva l'evento calcistico; i relativi termini si intendono derogati in occasione della partecipazione della squadra cittadina ad eventi UEFA, con riferimento ai quali l'allestimento ed il disallestimento avverrà nei modi e nei tempi previsti dalla specifica regolamentazione della stessa organizzazione calcistica internazionale;

2.2.2 a non eseguire o far eseguire alcuna perforazione o alterazione dell'integrità della pista di atletica;

2.2.3 ad accedere, dopo che la pista di atletica sarà rinnovata in occasione dello svolgimento dell'evento "Universiade Napoli 2019", con mezzi meccanici e/o a motore al terreno di gioco esclusivamente dalla porta Maratona ed esclusivamente mediante l'utilizzo di appositi teli protettivi e pedane sopraelevate per il valico delle otto corsie e, qualora fosse necessario transitare lungo il perimetro della pista, esclusivamente con mezzi meccanici e/o a motore dotati di pneumatici a bassa pressione, e, comunque, secondo le direttive che verranno impartite dal Servizio



Gestione Grandi Impianti Sportivi;

2.2.4 a rimuovere, immediatamente dopo ogni evento calcistico, tutti i materiali usati per gli allestimenti, tra cui cavi, chiodi, viti, materiali pubblicitari ed attrezzature varie, da tutti gli spazi superficiali dell'impianto, fatta eccezione per i tabelloni/rotor/LED bordocampo, che potranno essere posizionati, al termine degli eventi calcistici, nelle aree al margine esterno della pista di atletica, in corrispondenza dei settori Curva "A" e Curva "B", così come indicato nell'allegata planimetria sub A) e, comunque, nel rispetto dei limiti di sicurezza previsti dalla normativa di settore, manlevando il Comune da qualunque onere di custodia e di ogni responsabilità verso terzi.

2.3 La concessione viene, come sopra, attribuita per le finalità di cui in premessa e con le modalità, i termini e le condizioni tutte di cui al presente atto, per consentire alla SSCN di svolgere l'attività calcistica e le attività connesse che ne costituiscono lo scopo.

2.4 In particolare, la presente concessione è volta a consentire alla SSCN la partecipazione:

2.4.1 alle partite di calcio del Campionato italiano e della Coppa Italia, secondo i calendari emanati dall'Organizzatore delle competizioni;

2.4.2 alle partite di Coppe Internazionali, secondo i calendari emanati dagli Organi Competenti;

2.4.3 alle partite amichevoli, eventualmente organizzate anche sotto forma di minitornei.

2.5 Inoltre, il Concessionario potrà svolgere sul terreno di gioco dello Stadio San Paolo n. 2 (due) allenamenti settimanali.



2.6 Lo svolgimento delle predette due sedute di allenamento, o eventuali motivate deroghe alla detta previsione per la necessità di allenamenti aggiuntivi, dovranno essere comunicate dal Concessionario al Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi, con un preavviso, da inoltrarsi a mezzo pec, almeno 2 (due) giorni prima ovvero 1 (uno) giorno prima in caso di eventi particolari.

2.7 Il Concessionario potrà, altresì, ospitare nell'impianto oggetto della presente concessione, in un ambito di ottimizzazione dello stesso e temperato da un'equa e massima fruizione da parte dei cittadini, dandone idonea comunicazione, a mezzo pec, al Comune, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'evento, manifestazioni calcistiche riconosciute dai competenti organi federali nazionali o internazionali, nell'ambito di tornei e campionati ufficiali, e/o partite amichevoli, ancorché non vi partecipi la squadra della SSCN.

2.8 Le manifestazioni calcistiche potranno essere immediatamente precedute o seguite da altre forme di intrattenimento o spettacolo promosse dalla stessa SSCN. Dell'organizzazione delle predette forme di intrattenimento o spettacolo, da esplicarsi nei modi e nelle forme previste dalla vigente normativa di settore, dovrà essere data comunicazione al Comune, a mezzo pec, almeno 7 (sette) giorni prima dell'evento.

#### ART. 3

#### BENI OGGETTO DELLA CONCESSIONE

3.1 La presente concessione in uso di bene patrimoniale è attribuita distinguendo, nell'ambito del compendio edilizio a destinazione sportiva denominato Stadio San Paolo, aree che vengono concesse in esclusiva alla SSCN, aree che le vengono concesse in uso temporaneo, ma entro tali limiti



pur sempre esclusivo, ed aree escluse dalla concessione stessa, come graficamente individuate, per le dette tipologie, con diversa colorazione, nella planimetria allegata sub A).

3.2 Fatte salve le facoltà di cui ai successivi punti 3.4, 3.5 e 3.6, sono concessi in uso esclusivo alla SSCN i seguenti manufatti, così come indicati nella planimetria allegata sub A):

a) la sala ubicata al piano terra della Tribuna Posillipo destinata alla organizzazione delle gare, articolata in tre spazi comunicanti, con due porte d'ingresso; n. 1 (uno) locale attiguo alla predetta sala con porta d'ingresso autonoma; n. 1 (uno) piccolo locale, con porta d'ingresso autonoma, ubicato nel corridoio attiguo alla predetta sala che conduce agli spalti; n. 2 (due) locali con porte d'ingresso autonome, adiacenti alla predetta sala destinata alla organizzazione delle gare, e accessibili dal locale dove sono allocati i quadri elettrici in disponibilità del Concedente;

b) il campo centrale di gioco;

c) n. 2 (due) spazi esterni recintati posti nel settore "Distinti", adibiti alla conservazione dei tabelloni/rotor/LED, dei materiali pubblicitari in genere e delle attrezzature relative alla manutenzione del campo di gioco, che dovranno essere liberati, per motivi di sicurezza, in concomitanza dello svolgimento degli eventi calcistici con presenza di pubblico;

d) le attuali Tribune d'Onore e Autorità;

e) i locali allo stato disponibili in n. 22 (ventidue) unità [di cui 9 (nove) unità collocate a quota 36.00 e 13 (tredici) unità collocate a quota 40.70], destinati a bouvette ed eventualmente a servizi di ospitalità di stewarding e deposito materiale pubblicitario, nei termini di cui al successivo art. 6. Il



numero dei locali è suscettibile di riduzione a seguito dei previsti lavori di riqualificazione dell'impianto per l'“Universiade Napoli 2019”;

f) n. 1 (uno) locale deposito adiacente alla palestra, ubicato nell'area di accesso “discesa spogliatoi”;

g) gli spazi coperti adiacenti la Tribuna Autorità, che il Concessionario potrà, a sue cure e spese, attrezzare per l'organizzazione dei servizi temporanei di ristorazione, bar ed intrattenimento da aprire al pubblico solo in concomitanza con le manifestazioni previste dalla presente convenzione e previo ottenimento di tutte le dovute autorizzazioni come per legge;

h) i locali che ospitano l'ufficio marketing della SSCN ubicati presso la Tribuna Posillipo, quota 40.70, adiacenti l'area retrostante la gradinata settori C e D;

i) n. 2 (due) locali ubicati nella zona spogliatoi ospiti, adibiti a deposito merce;

j) il locale realizzato dalla SSCN con struttura in ferro e pannelli coibentati e servizi annessi, installato al di sotto delle gradinate del settore Tribuna Posillipo, retrostante la tribuna d'Onore sinistra. In caso di rimozione del predetto locale, il ripristino dello stato dei luoghi con le relative spese saranno interamente a carico della SSCN;

k) l'intera area relativa agli spogliatoi della squadra ospitante e ai servizi accessori, tra i quali le infermerie, la sala medica e la sala attigua;

l) n. 9 (nove) aree dove collocare le strutture amovibili di cui ai successivi artt. 5.2 e 5.3 [lato Tribuna Posillipo: n. 1 (uno) a quota 36.00 e n. 2 (due) a quota 40.70; lato Distinti: n. 2 (due) a quota 36.00 e n. 4 (quattro) a quota



40.70) di cui all'allegata planimetria sub A));

m) n. 3 (tre) botteghini, in particolare nn. 3, 5 e 6;

n) n. 3 (tre) salette, che il Concessionario potrà, a sue cure e spese, adibire ed attrezzare per interviste con riprese televisive o con altro mezzo audiovisivo e/o per attività amministrative/tecniche;

o) n. 2 (due) aree collocate a quota 40.70 nel settore Tribuna Posillipo già adibite a bouvette.

3.3 Fatte salve le facoltà del Concedente di cui ai successivi punti 3.4, 3.5 e 3.6, sono oggetto della presente concessione, sempre in esclusiva ma limitatamente alle giornate di svolgimento delle attività sportive elencate ai precedenti punti 2.4, 2.5, 2.7 e 2.8, e, quindi, temporaneamente, i seguenti manufatti, di cui alla planimetria allegata sub A) comprensivi degli arredi:

a) i due emicicli contigui al campo centrale di gioco in corrispondenza delle curve;

b) la pista di atletica leggera, definendosi come tale, ad ogni finalità della presente convenzione, la superficie delimitata dalla segnaletica orizzontale che definisce l'ovale e le corsie in esso comprese, destinata ad essere percorsa dagli atleti;

c) la sala stampa e n. 2 (due) sale conferenza ubicate, quest'ultime collocate a quota 40,70 del settore Tribuna Posillipo, lateralmente agli uffici del Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi;

d) le Tribune per gli spettatori, ad eccezione di quelle attribuite in uso esclusivo permanente, così come al precedente punto 3.2, le vie di accesso alle stesse, le scale, gli ascensori, le discenderie, i corridoi, i piazzali e



- quant'altro occorrente al completo utilizzo dell'impianto;
- e) l'impianto di selezione degli ingressi (tornelli), comprese le apparecchiature di controllo (software di controllo e comando, tutto quant'altro occorrente per la funzionalità degli stessi);
  - f) i locali da adibire ad uffici per le gare organizzate nell'ambito delle competizioni UEFA;
  - g) gli spogliatoi della squadra ospiti, dei guardialinee e degli arbitri, nonché tutti i restanti locali interrati posti sotto il terreno di gioco, ad eccezione di quanto previsto dal successivo art. 3.7 lett. a);
  - h) le aree da adibire a stazionamento temporaneo di veicoli, individuate al successivo art. 10;
  - i) spogliatoi adiacenti alle palestre, escluse dalla presente concessione e in uso per altre attività sportive;
  - j) n. 1 (uno) locale del cosiddetto "Dirigibile" per la parte che il Concessionario potrà adibire a sala riservata;
  - k) tutti i servizi igienici presenti nell'impianto utilizzati dagli spettatori;
  - l) la recinzione metallica esterna all'area di prefiltraggio;
  - m) la recinzione mobile (new jersey) da movimentare, a cure e spese della SSCN, durante gli eventi calcistici;
  - n) solo durante lo svolgimento delle competizioni UEFA, la palestra "A" posta di fronte agli uffici della U.O. Stadio San Paolo, utilizzata come sala stampa aggiuntiva;
  - o) l'intero impianto di videosorveglianza, la cui sala monitoraggio è collocata all'interno del locale del cosiddetto "Dirigibile";
  - p) l'area destinata "OB Van", posta nell'area di prefiltraggio in prossimità



del settore Curva "A", destinata ad accogliere i mezzi per le riprese e trasmissioni televisive degli eventi di cui all'art. 2 che precede;

q) n. 3 (tre) locali comunicanti, con i relativi servizi igienici, da destinare allo svolgimento delle attività antidoping;

r) n. 2 (due) schermi a LED di circa 18 m<sup>2</sup> installati sulla balconata del secondo anello;

s) la rampa esterna carrabile di accesso agli spogliatoi ove è possibile lo stazionamento di veicoli;

t) lo spazio interno allo Stadio a cui si accede mediante la rampa esterna sub s), per lo stazionamento degli autobus e dei veicoli delle squadre;

u) l'ex sala stampa ubicata a quota 28.75 alla fine dell'area all'interno dello Stadio cui si accede mediante la rampa esterna sub s).

3.4 Limitatamente al periodo temporale che va dal 1 luglio al giorno seguente l'ultimo evento casalingo della relativa stagione agonistica sportiva (e, dunque, l'ultima partita del campionato nazionale di calcio, di Coppa Italia o di Coppe Internazionali), il Concedente potrà organizzare, coorganizzare, compatibilmente con il calendario e gli impegni della SSCN, eventi di ogni genere, direttamente o tramite terzi, all'interno dello Stadio, con possibilità di utilizzo di ogni parte dell'impianto, fatta eccezione per il terreno di gioco, nonché per i beni di cui all'art. 3.2. lett. c), f), h), i) ed l).

3.5 Il Comune nell'organizzare le attività di atletica leggera, nonché le manifestazioni e gli eventi di cui al punto 3.4. che precede, si impegnerà a assicurare, direttamente o tramite terzi organizzatori, la permanenza delle persistenti condizioni del campo di calcio, garantendo solidalmente, nel caso di eventuali danni al terreno, il ripristino dello stato dei luoghi al fine



di consentire lo svolgimento delle successive partite disputande da parte della SSCN.

3.6 Nel restante lasso temporale, che va dal giorno successivo all'ultimo evento casalingo della stagione agonistica sportiva (e, dunque all'ultima partita del campionato nazionale di calcio, di Coppa Italia o di Coppe Internazionali) fino al 30 giugno di ogni anno di vigenza della presente convenzione, resta in facoltà del Comune organizzare manifestazioni ed eventi di ogni genere, direttamente o tramite terzi, all'interno dello Stadio, con possibilità di utilizzo di ogni parte dell'impianto, anche se concessa in esclusiva, ivi compreso il terreno di gioco, fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 3.2 lett. c), f), h) e i), che verrà restituito al Concessionario subito dopo il disallestimento delle strutture occorse per ciascun evento e, comunque, a seguito dell'ultimo evento, non oltre il 1 luglio, assicurando, comunque, lo svolgimento di eventuali partite di livello agonistico della squadra cittadina che dovessero essere programmate entro l'indicato periodo nell'ambito delle competizioni nazionali di Coppa Italia e Campionato (Serie A, B o Lega pro) e/o internazionali di Europa League o Champions League. In caso di esercizio della facoltà di cui ai precedenti periodi, il Comune si impegna ad adottare o a far adottare, sentita la SSCN, gli accorgimenti necessari ad evitare o limitare danni al terreno di gioco ed alle parti di cui all'articolo 3.2, e, comunque, a farvi fronte anche ai fini risarcitori.

3.7 Sono espressamente e permanentemente escluse dalla presente concessione di uso:

a) le palestre, utilizzate per lo svolgimento di altre attività sportive (di cui



allegato sub A), fatta eccezione della palestra "A" di cui alla lettera n) del punto 3.3;

b) gli uffici del Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi del Comune di Napoli;

c) tutto quanto altro non espressamente previsto ai precedenti punti 3.2 e 3.3.

3.8 L'uso della pista di atletica leggera resterà inibito a qualunque soggetto diverso dal Concessionario nel corso dello svolgimento delle attività sportive della SSCN, di cui al precedente articolo 2 e, in ogni caso, i beni esclusi dalla presente concessione d'uso dovranno essere utilizzati senza creare interferenze con lo svolgimento delle predette attività del Concessionario.

3.9 Il Comune consegnerà al Concessionario, con le modalità previste al successivo articolo 15, le aree oggetto della presente concessione, garantendo che esse siano allo stato libere da persone e cose, nel pieno possesso del Comune stesso ed immediatamente disponibili per il Concessionario.

#### ART. 4

##### DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La durata della presente concessione è stabilita in n. 5 stagioni agonistiche, a decorrere da quella in corso 2018/2019 fino alla stagione 2022/2023 inclusa, con facoltà per la SSCN, di ottenerne il rinnovo per ulteriori n. 5 (cinque) stagioni agonistiche ai medesimi patti e condizioni.

4.2 La facoltà di rinnovo prevista al punto che precede dovrà essere manifestata dal Concessionario al Comune, a mezzo pec all'indirizzo grandi.impianti.sportivi@pec.comune.napoli.it, inviata con un preavviso



di almeno sei mesi rispetto al termine di scadenza.

#### ART. 5

##### ATTIVITA' COMMERCIALI

5.1 Nel corso delle giornate dedicate agli eventi sportivi di cui all'articolo 2 e per quelle ulteriori che il Concessionario richiederà per lo svolgimento di attività organizzate in dipendenza della presente convenzione, la SSCN potrà svolgere attività commerciali all'interno dell'impianto.

5.2 Per l'espletamento delle attività di cui al precedente punto 5.1, il Concessionario potrà installare, nelle aree di cui all'art. 3.2 lett. l), punti di vendita amovibili che potranno funzionare solo ed esclusivamente in occasione delle manifestazioni previste al precedente articolo 2 previa autorizzazione dei competenti uffici comunali. Per i predetti punti, la stessa SSCN dovrà dotarsi delle licenze previste per l'utilizzo degli stessi.

5.3 I punti vendita di cui al punto 5.2, realizzati mediante strutture mobili, potranno essere collocati stabilmente fino all'ultimo evento casalingo della stagione agonistica sportiva (e, dunque all'ultima partita del campionato nazionale di calcio, di Coppa Italia o di Coppe Internazionali) nelle aree di cui all'art. 3.2 lett. l).

5.4 Le strutture mobili di cui al precedente punto 5.2 dovranno essere attivate, per lo svolgimento delle attività commerciali di cui al precedente punto 5.1, nei tempi e nei modi previsti dal punto 5.2.

5.5. Il Concessionario potrà svolgere le attività di cui al precedente punto 5.1, anche a mezzo di licenziatari, sub-concessionari e sub-contraenti in genere, purché in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente di settore, restando ascritti al Concessionario gli obblighi di cui ai precedenti punti 5.1 e 5.2.



## ART. 6

### BOUVETTE E RISTORAZIONE

6.1 Limitatamente alle giornate di svolgimento delle attività indicate all'articolo 2 che precede e a quelle ulteriori che il Concessionario richiederà per lo svolgimento di attività organizzate in dipendenza della presente convenzione, il Concessionario potrà effettuare attività temporanea di ristorazione e bouvette relativamente all'intero impianto.

6.2 Le bouvette, di cui al precedente punto 3.2 lett. e), potranno essere modificate dal Concessionario, previa autorizzazione da parte del Concedente, in virtù della presente convenzione, con particolare riferimento a quelle relative alla Tribuna Autorità e ai locali di cui alle lett. e) e g) del precedente art. 3.2, previa acquisizione delle autorizzazioni previste per legge.

6.3 Per l'espletamento della predetta attività, il Concessionario potrà realizzare - acquisita ogni necessaria autorizzazione specie riguardo all'igiene e alla sicurezza - impianti di cucina e allestimenti di sala, purché localizzati nelle aree indicate al precedente articolo 3.2.

6.4 Per l'espletamento dell'attività di cui al precedente punto 6.1, il Concessionario si servirà di proprio personale nel rispetto generale delle normative di sicurezza, previdenza e assicurazione, e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

6.5 Per l'espletamento dell'attività di cui al presente articolo, il Concessionario, oltre a quanto previsto al precedente punto 6.2, potrà installare punti di ristoro formati dalle cc.dd. "strutture mobili" collocate nelle aree e con le prescrizioni di cui al precedente articolo 5.

6.6 Il Concessionario potrà espletare le attività di cui al presente articolo



anche a mezzo di sub-concessionari o in genere di sub-contrattenti, purché in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa di settore, previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni amministrative presso gli uffici competenti e a seguito di comunicazione scritta al Concedente.

#### ART. 7

##### GESTIONE DELLA PUBBLICITÀ

7.1 La presente concessione include la gestione della pubblicità (verticale e orizzontale, sia fonica, che video, che cartellonistica, che con ogni altro mezzo, anche frutto di tecnologia a svilupparsi nel futuro), in occasione dello svolgimento da parte del Concessionario delle iniziative aperte al pubblico previste dall'articolo 2 della presente convenzione, all'interno dell'intero impianto, così come concesso in uso ai sensi della presente convenzione.

7.2 Il messaggio pubblicitario, così come previsto dalle modalità di cui al precedente punto 7.1, dovrà essere direzionato esclusivamente ai fruitori dell'impianto e, comunque, non visibile all'esterno dello Stadio San Paolo, potendo essere trasmesso o dislocato in tutti gli spazi interni all'impianto, fino al limite della recinzione esterna.

7.3 Qualora gli impianti pubblicitari, durante l'evento sportivo, dovessero invadere la pista di atletica, occupando quota parte della stessa, la SSCN dovrà prevedere l'uso di appositi teli e supporti protettivi che evitino il contatto diretto degli impianti con la pista, garantendo la totale conservazione del manto gommoso, nel rispetto, comunque, delle direttive impartite sul tema dal Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi, di cui al precedente art. 2.2.3.

7.4 Al fine di permettere l'utilizzo della pista di atletica da parte di soggetti



terzi, al termine degli eventi sportivi, la SSCN dovrà, nei termini previsti all'articolo 2.2.1, prontamente rimuovere, nei modi previsti dal precedente art. 2.2.3, gli impianti ivi collocati, posizionandoli nelle aree destinate agli stessi di cui all'articolo 3.2 lett. c), ad eccezione dei tabelloni/rotor/LED bordocampo che potranno essere posizionati anche nelle aree di cui all'articolo 2.2.4.

7.5 L'onere relativo all'esposizione della pubblicità per i messaggi di cui al combinato disposto tra i precedenti punti 7.1 e 7.2, sarà assolto mediante il pagamento, ai competenti uffici comunali, del corrispettivo, per ciascuna stagione sportiva, determinato in ossequio all'applicazione delle vigenti tariffe in relazione alla pubblicità effettivamente esposta. Per la stagione agonistica 2018/2019 l'importo viene determinato in € 76.236,12 (euro settantaseimiladuecentotrentasei/12), a copertura di quanto dovuto per i mq. esposti, così come riportati nell'allegata tabella (sub B). Per le successive stagioni l'importo, così come variato in funzione della Delibera di G.C. n. 58 del 27.02.2019, viene determinato in € 91.484,47 (euro novantunomilaquattrocentottantquattro/47) per singola stagione sportiva, a copertura di quanto dovuto per i mq. esposti, così come riportati nell'allegata tabella (sub C). Qualunque variazione in termini di quantità e/o tipologia di pubblicità esposta comporterà una nuova quantificazione economica, rideterminata sulla scorta dell'applicazione delle tariffe vigenti al momento dell'esposizione.

7.6 In caso di variazione normativa e/o regolamentare delle attuali condizioni relative alla gestione e agli oneri derivanti dall'esposizione pubblicitaria, l'importo da corrispondere verrà rideterminato in ossequio



all'applicazione della nuova disciplina ed in relazione alla pubblicità effettivamente esposta.

7.7 L'onere pubblicitario relativo ad ogni stagione sportiva (la stagione sportiva deve intendersi come il periodo di tempo che va dal 1 luglio di un anno solare fino al 30 giugno dell'anno solare successivo) dovrà corrispondersi in due rate semestrali posticipate, di cui la prima entro il 20 gennaio di ogni stagione sportiva e la seconda entro il 20 luglio della stagione sportiva successiva a quella di riferimento, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di cui alle seguenti coordinate: IBAN n. IT87K0760103400001025354737.

7.8 La SSCN si impegna a comunicare agli uffici competenti l'eventuale parte eccedente i mq. indicati nella citata tabella (allegato sub C) di cui al punto 7.5. Ai fini di una corretta quantificazione di quanto, comunque, dovuto, il Comune si riserva la possibilità, prima dello svolgimento di qualsiasi evento, di procedere, nei modi e nelle forme di legge, ad una verifica delle superfici pubblicitarie effettivamente utilizzate all'interno dello Stadio San Paolo per le diverse manifestazioni sportive svolte durante le stagioni calcistiche che rientrano nella durata della convenzione. Le maggiori eventuali somme da corrispondere, secondo le tariffe vigenti al momento della rilevazione, in assenza di preventiva autodichiarazione da parte della SSCN, verranno intimate alla stessa dai competenti uffici comunali.

7.9 Il Comune autorizza sin d'ora l'installazione da parte del Concessionario, previo concerto quanto alle modalità di montaggio con il Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi e il Servizio tecnico



competente, dei tabelloni e/o rotor e/o LED e/o altri impianti pubblicitari di qualunque natura o genere, ovunque all'interno dell'impianto e su qualunque struttura degli spalti o ad essi attigua, come ad esempio, e senza che ciò possa assumere valore limitativo, negli interspazi fra il primo e il secondo anello e fra il secondo e terzo anello degli spalti dello Stadio e/o sulla griglia che delimita il fossato e sulle coperture degli spalti.

7.10 La gestione della pubblicità, nei termini e nelle prescrizioni di cui al presente articolo, potrà essere esercitata dal Concessionario anche a mezzo di sub-concessionari o licenziatari, purché in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente di settore, dandone preventiva comunicazione al Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi.

7.11 Il Concessionario, a seguito di formale richiesta del Concedente, e concordandone la localizzazione con lo stesso, si impegna a riservare, gratuitamente al Comune, due moduli tipo cartellonistica fissa di ml. 6 x 0,90 ciascuno, che verranno utilizzati per messaggi a fini istituzionali del Concedente. I predetti moduli non sono assoggettati all'onere della pubblicità di cui al presente articolo 7.

#### ART. 8

##### GESTIONE DEI DIRITTI DI RIPRODUZIONE CON MEZZI AUDIOVISIVI E

##### PROPRIETA' DEI DIRITTI D'IMMAGINE

8.1 I diritti derivanti dallo sfruttamento commerciale, promozionale e con qualunque finalità, con ogni mezzo, dell'immagine, del nome, della ditta, della sigla, del marchio, dell'attività sportiva della SSCN sono di esclusiva proprietà e pertinenza di quest'ultima ed il Comune ne afferma il riconoscimento, ancorché il predetto sfruttamento coinvolga i beni oggetto della presente concessione, nel qual caso dichiara sin d'ora di non



avere nulla a pretendere.

8.2 Nell'esercizio dei diritti ad esso spettanti come dal precedente punto 8.1, il Concessionario potrà utilizzare, riprodurre, sfruttare e diffondere liberamente ed in esclusiva, cedendone o licenziandone eventualmente i diritti a terzi, qualunque attività andrà a svolgere in attuazione della presente concessione.

8.3 Le facoltà di cui al precedente punto 8.2 includono, tra l'altro, in via meramente esemplificativa e non tassativa e/o limitativa:

8.3.1 il diritto di procedere, con riferimento a qualsiasi evento (ivi comprese le partite di calcio) che interessi e coinvolga i beni oggetto della presente convenzione, a riprese fotografiche, cinematografiche, televisive e con ogni altra tecnologia già conosciuta o che possa essere in futuro conosciuta, con qualsiasi formato, a colori o in bianco e nero, con copie mute o sonore, in una o più edizioni, con qualsiasi sistema, anche tridimensionale o panoramico di ripresa o di riproduzione (le "Riprese");

8.3.2 il diritto alla riproduzione, alla commercializzazione, alla proiezione, allo sfruttamento con ogni mezzo già conosciuto o ancora da inventare delle "Riprese" e di qualsiasi altro materiale audiovisivo, multimediale, elettronico che interessi e coinvolga i beni oggetto della presente convenzione nel settore degli audiovisivi, via etere, via cavo, digitale e non, nonché a mezzo di cinema, televisione, videogrammi, videocassette, CD, DVD e/o simili, on-line e in via multimediale ed elettronica con ogni mezzo tecnologico, già conosciuto o ancora da inventare, in tutto il mondo senza limiti di tempo.

#### ART. 9

#### MODIFICAZIONI ED ADDIZIONI AL BENE CONCESSO



9.1 Il Concessionario ha facoltà di ristrutturare, al fine di ottimizzarne l'uso secondo destinazione, i beni di cui al precedente articolo 3.2. Qualunque stabile modificazione e/o addizione al bene concesso dovrà essere preventivamente autorizzata dal Concedente.

9.2 Le eventuali modificazioni edilizie che si intendano apportare, ad opera del Concessionario, al bene oggetto della presente convenzione, oltre a dover essere preventivamente autorizzate ai sensi del precedente punto 9.1, dovranno intervenire nel rispetto delle disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui al D.P.R. n. 380/2001 ed alla L.R. Campania n. 19/2001.

9.3 Nei casi di cui al presente articolo la progettazione, la direzione dei lavori e l'esecuzione dovranno essere eseguite dal Concessionario sotto la vigilanza del Comune attraverso i propri uffici competenti.

9.4 Tutte le migliorie e le addizioni apportate dal Concessionario al bene oggetto della presente concessione e non asportabili, in deroga agli artt. 1592 e 1593 c.c., rimarranno ad esclusivo beneficio del Comune, senza alcun diritto per il Concessionario di indennizzo, rimborso, risarcimento o rivalsa, fuorché nel caso previsto dal successivo articolo 18.1. Il Comune rinuncia sin d'ora a chiedere il ripristino dei luoghi interessati alle modificazioni previste dal presente articolo in sede di riconsegna del bene oggetto della presente concessione.

#### ART. 10

##### ACCESSO DEGLI AUTOMEZZI ALL'IMPIANTO E ALLE AREE DA ADIBIRE ALLO STAZIONAMENTO TEMPORANEO DI VEICOLI

10.1 Durante le manifestazioni previste dalla presente convenzione nessun automezzo o motociclo potrà accedere all'interno dell'impianto, ad



eccezione di quelli strettamente collegati al servizio per la singola manifestazione e, comunque, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle competenti Autorità.

10.2 Durante le manifestazioni di cui all'articolo 2.4 della presente convenzione sarà consentito l'accesso all'interno dell'impianto, attraverso il passo carraio spogliatoio, esclusivamente ad automezzi muniti di apposito permesso rilasciato dal Concessionario che indichi gli estremi di individuazione dell'automezzo stesso e dell'area sulla quale è facultato a sostare e, comunque, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle competenti Autorità.

10.3 Il Comune attribuisce al Concessionario in esclusiva come al precedente articolo 3.3, essendo incluso nel canone di cui all'art. 12, l'uso di alcune aree, e, quindi, solo in occasione degli eventi e delle manifestazioni previste dalla presente convenzione, da adibire a stazionamento temporaneo di veicoli, come di seguito individuate. La prima area in questione, strutturata a marciapiede e posta di fronte alla Curva "B" a ridosso del sottopasso di via Claudio, verrà destinata allo stazionamento di autovetture autorizzate dal Concessionario medesimo, con le procedure di cui al precedente punto 10.2. La medesima area potrà essere attrezzata per l'uso a cura e spese del Concessionario, il quale potrà realizzare la recinzione amovibile dell'area (previa intesa, riguardo all'aspetto architettonico, con gli uffici competenti), e, entro quest'ultima, installare strutture mobili da adibire a ricovero dei custodi che dovranno essere rimosse subito dopo ogni singolo evento. L'altra area è individuata in via Tansillo nella porzione risultante dalla chiusura temporanea della



predetta via, tra via Jacopo De Gennaro e via Galeota, in occasione delle manifestazioni sportive, disposta in virtù di Ordinanze Sindacali.

10.4 Il Concessionario riserverà al Concedente n. 10 (dieci) permessi ubicati nell'area strutturata di via Claudio e n. 5 (cinque) permessi ubicati all'esterno dell'impianto sull'area di via Tansillo, da fornire al Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi, per le esigenze dello stesso.

#### ART. 11

##### ACCESSO DEL PUBBLICO ALL'IMPIANTO

11.1 L'accesso degli spettatori non dovrà superare il limite massimo di capienza stabilito dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli, quale prescrizione contenuta nella licenza di esercizio, ex art. 68 TULPS, intestata al titolare Concessionario. Pertanto, la SSCN si impegna a non mettere in distribuzione biglietti in numero superiore al suddetto limite massimo.

11.2 Il Concessionario provvederà, a sue cure e spese, al servizio di controllo dei varchi di accesso allo Stadio, fino al completo sgombero dello stesso da parte degli spettatori. Su richiesta delle Autorità preposte all'ordine pubblico, le uscite di sicurezza dovranno essere aperte in qualsiasi momento, per evitare pericolo alle persone e, comunque, andranno aperte 15 (quindici) minuti prima della fine di ogni manifestazione.

11.3 In occasione degli eventi di cui all'art. 2, spetta, altresì, al Concessionario, in ossequio alle vigenti normative di settore, il servizio d'ordine all'interno di tutto lo Stadio e, in particolar modo, sugli spalti, negli spogliatoi ed a bordo campo, indipendentemente da quello prestato dalle Forze di Polizia e dalla Polizia Municipale.



## ART. 12

### CANONE DI CONCESSIONE

12.1 Il canone annuo relativo alla concessione in uso dei beni individuati al precedente articolo 3 per le finalità e le destinazioni consentite dagli articoli 2, 5, 6, 7 e 8, per l'uso dell'area da destinare a stazionamento di veicoli di cui all'art. 10 che precede con le modalità ivi indicate, nonché per i consumi idrici, elettrici e di gestione termica dei beni di cui agli articoli 3.2 e 3.3 (fatta eccezione per i consumi idrici relativi all'irrigazione del campo di gioco), dovuto dal Concessionario al Comune, viene stabilito, secondo il principio indicato in premessa, nell'ammontare di € 835.410,88 (euro ottocentotrentacinquemilaquattrocentodieci/88), oltre IVA, da corrispondersi in due rate semestrali anticipate, rispettivamente entro 20 giorni dall'inizio di ogni semestre a partire dal 1 luglio per ogni singola stagione sportiva, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di cui alle seguenti coordinate: IBAN n. IT61P0760103400000022755805, senza la necessità di richieste o adempimenti da parte del Comune, fatta salva l'emissione delle relative fatture.

12.2 Il mancato rispetto da parte del Concessionario dei termini per il pagamento del canone, con un ritardo di almeno sei mesi, comporterà la automatica risoluzione della presente convenzione e la contestuale decadenza del Concessionario stesso dalla concessione, senza necessità che venga a tal fine espletata la procedura di cui al successivo articolo 18.

12.3 Qualora la squadra calcistica della SSCN militi nel campionato italiano di serie B, o inferiori, le parti si impegnano a negoziare una riduzione del canone previsto dal presente articolo, previa richiesta del Concessionario.

## ART. 13



## OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

13.1 Il Concessionario curerà, a sue spese, la manutenzione ordinaria di tutti i beni elencati all'articolo 3.2, nonché la pulizia sia dei beni di cui all'articolo 3.2, sia, a seguito di ciascun utilizzo, dei beni di cui all'articolo 3.3 e di tutte le altre parti dell'impianto, comunque, coinvolte nello svolgimento delle attività.

13.2 La manutenzione ordinaria dei beni di cui all'articolo 3.2 sarà eseguita dal Concessionario sulla base di un piano di manutenzione, comunicato al Servizio tecnico competente.

13.3 Il Concessionario curerà, inoltre, la manutenzione straordinaria del terreno di gioco. Il Comune provvederà alla manutenzione straordinaria dell'impianto, a proprie cure e spese.

13.4 Il Concessionario, per ogni singolo evento, è tenuto a riservare al Comune, nell'ambito della Tribuna Autorità, n. 140 posti disponibili.

13.5 I progetti e la direzione dei lavori relativi agli interventi di manutenzione ordinaria delle opere previste dal presente articolo dovranno essere eseguiti dal Concessionario sotto la vigilanza del Comune attraverso i propri uffici competenti.

13.6 Il Concessionario assume a suo carico l'onere di acquisire tutti i permessi e le autorizzazioni che occorranza per godere delle facoltà derivanti dalla presente convenzione, ferme quelle di spettanza del Concedente per garantire l'uso del bene.

### ART. 14

## OBBLIGHI E GARANZIE DEL CONCEDENTE

14.1 Il Concedente come da precedente articolo 13.1, curerà a sue spese la manutenzione ordinaria e straordinaria che non sia posta a carico del



Concessionario.

14.2 Resta a carico del Concedente la pulizia degli spazi destinati alla quotidiana attività addestrativa (palestre e spogliatoi annessi), nonché quelli degli uffici del Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi, restando, invero, a carico del Concessionario la pulizia di tutte le aree e spazi, nei limiti della previsione di cui al precedente art. 13.1.

14.3 Il personale di servizio del Concedente avrà accesso nello Stadio San Paolo in occasione delle gare, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni nei turni e negli orari disposti dal Dirigente del Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi; il numero del personale necessario è determinato nel seguente modo:

- n° 25 (venticinque) unità, articolate su diversi turni, del Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi, per lo svolgimento delle ordinarie attività, nonché per l'esatto adempimento di tutto quanto previsto della presente convenzione e per il supporto e l'assistenza alle attività connesse all'espletamento dei singoli eventi;
- n° 5 (cinque) unità del Servizio tecnico competente;
- n° 30 (trenta) unità dei Servizi vari esternalizzati connesse allo svolgimento dell'evento.

14.4 Per le unità lavorative sopra indicate si provvederà ad inviare elenco nominativo a firma del dirigente Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi al Concessionario che provvederà al rilascio di credenziali d'ingresso.

14.5 Restano a carico del Comune l'erogazione dell'acqua, dell'energia elettrica e del riscaldamento nell'intero compendio immobiliare, con



esclusione dei consumi dell'acqua occorrente per l'irrigazione del terreno di gioco, di cui al precedente articolo 3.2.

14.6 Il Comune, nell'assicurare al Concessionario la fruibilità dei beni oggetto della presente concessione, assume l'obbligo di eseguire periodicamente le necessarie operazioni di bonifica e derattizzazione dei siti concessi, con esclusione dei beni previsti dall'articolo 3.2, per i quali le operazioni periodiche saranno a carico del Concessionario.

14.7 L'eventuale accertamento, in qualunque momento rilevato, da parte del Concessionario dell'esistenza di varchi non ufficiali nella recinzione esterna ne comporterà l'eliminazione a cure e spese del Comune, a semplice richiesta del Concessionario, ad esclusione di eventuali varchi causati da atti vandalici occorsi durante gli eventi riconducibili alla SSCN.

14.8 Il Comune garantisce – estendendo tale garanzia all'intera durata della presente convenzione – che l'impianto, così come concesso in uso, è idoneo alla sua destinazione ed in regola con la normativa che disciplina gli impianti ove debbano svolgersi pubblici spettacoli, assumendo su di sé l'onere per l'adeguamento dell'impianto alla detta normativa e/o alle prescrizioni della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli, ivi compresi oneri e prescrizioni attinenti la fruizione dell'impianto. Sono, invece, a carico del Concessionario gli oneri derivanti dall'adeguamento alle normative dettate da organismi sportivi nazionali ed internazionali.

14.9 Il Comune garantisce l'efficienza statica dell'impianto e l'agibilità, con esclusione, relativamente solo a quest'ultima, del 3° (terzo) anello di Tribuna, con riferimento alle quali ogni connesso onere resta a carico del



Concedente, fermo restando che il Concessionario presidierà, con proprio personale e a proprie cure e spese, le attuali barriere poste a protezione ed in funzione antiscavalco del medesimo terzo anello. Rimane, altresì, a carico dell'Amministrazione comunale tutto quanto attiene alle verifiche sulla solidità statica e strutturale dello Stadio e di ogni sua parte e ai relativi interventi e certificazioni.

14.10 Il Comune esonera da ogni responsabilità il Concessionario nei confronti dei terzi esecutori di opere pubbliche che hanno concorso o possano in futuro concorrere alla realizzazione di lavori dal Concedente commissionati nel complesso sportivo oggetto della presente concessione.

14.11 Il Comune si impegna a valutare tempestivamente le istanze o richieste del Concessionario, in dipendenza della presente concessione, entro il termine di 30 giorni, restando la Giunta Comunale delegata a consentire e disciplinare, anche previa modifica della presente convenzione, tutte le possibili implementazioni che dovessero essere richieste dalla SSCN e che siano consentite dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

#### ART. 15

##### CONSEGNA DELL'IMPIANTO

15.1 Il Concedente affida in uso i beni oggetto della presente concessione nello stato di fatto in cui si trovano ed il Concessionario, presane visione e conoscenza, come tali li accetta con le garanzie di cui al precedente articolo 14. Resta fermo l'esonero di responsabilità del Concessionario per tutto quanto dipendente dall'attuale stato manutentivo e conservativo dell'impianto, come risultante dal verbale di sopralluogo e ricognizione che sarà oggetto di successiva sottoscrizione tra le parti entro 20 giorni



dalla conclusione del presente atto e, comunque, prima dello svolgimento del primo evento calcistico, immediatamente successivo alla sottoscrizione della presente Convenzione.

15.2 I beni concessi in uso esclusivo, come elencati al precedente articolo 3.2, saranno consegnati al Concessionario entro quindici giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Della consegna verrà redatto, a cura dei dirigenti del Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi e del Servizio tecnico competente, apposito verbale in contraddittorio con il Concessionario. Ai predetti beni il Concessionario avrà la facoltà di accedere in esclusiva ed in qualsiasi momento compreso nella durata della presente concessione, per usarli, mantenerli pienamente e goderne nel rispetto integrale della presente convenzione. Resta ferma la facoltà da parte del Concedente di effettuare, previa comunicazione scritta, in qualsiasi momento le opportune operazioni di controllo sulla perfetta conservazione complessiva del bene e, dunque, anche per i beni e le aree di cui all'articolo 3.2. e 3.3.

15.3 Quanto ai beni indicati all'articolo 3.3, il Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi, almeno un giorno lavorativo prima dell'evento calcistico, provvederà, di concerto con il Servizio tecnico competente e un delegato della SSCN, a redigere apposito verbale di constatazione dello stato dei luoghi e consegna degli stessi, che verrà debitamente sottoscritto in contraddittorio tra le parti e consentirà l'individuazione delle eventuali anomalie riscontrate. Tale termine si intende derogato a quarantotto ore precedenti l'inizio della manifestazione in caso di evento UEFA e/o FIFA.

15.4 Entro e non oltre un giorno lavorativo dal termine della



manifestazione, sarà effettuato un sopralluogo tecnico in contraddittorio tra il Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi, il Servizio tecnico competente e la SSCN per la verifica e la qualificazione di eventuali danni arrecati all'impianto, di cui verrà redatto apposito verbale di constatazione dello stato dei luoghi e riconsegna degli stessi. In caso di assenza del Concessionario si procederà, comunque, alla redazione del verbale di constatazione e riconsegna che verrà inviato, a mezzo pec, all'indirizzo di cui al successivo articolo 20, al Concessionario. Quest'ultimo avrà facoltà di inoltrare eventuali osservazioni e/o contestazioni relative alle attività di sopralluogo nel termine perentorio di 3 (tre) giorni successivi all'evento, decorsi i quali il verbale si intenderà accettato; tale termine è ridotto a 1 (uno) giorno successivo alla ricezione della predetta pec da parte del Concessionario, nel caso in cui siano previsti, nei 3 (tre) giorni immediatamente successivi al precedente evento, ulteriori incontri calcistici.

15.5 Il Concessionario si impegna, nel termine massimo di 15 giorni, e/o, comunque, in tempo utile, al ripristino e/o alla sostituzione di quanto risulti danneggiato, sotto il coordinamento tecnico del Servizio tecnico competente.

15.6 Qualora il Concessionario risulti inadempiente nel termine sopra previsto, il Comune potrà provvedere, attraverso il proprio Servizio tecnico competente al ripristino dello stato dei luoghi, con successivo addebito al Concessionario delle relative spese.

15.7 L'importo dei lavori, così effettuati, dovrà essere corrisposto dal Concessionario entro il termine perentorio di giorni 45 (quarantacinque)



dalla data di ricezione dell'invito a pagamento, inviato a mezzo pec all'indirizzo di cui al successivo articolo 20 dal Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi; in mancanza dovranno essere corrisposti gli interessi moratori come per legge.

#### ART. 16

##### RESPONSABILITA' PER DANNI

16.1 Il Concessionario si impegna ad usare gli impianti e le attrezzature dello Stadio in ottemperanza a quanto prescritto dalla licenza ex art. 68 TULPS e con tutte le cautele necessarie ad evitare pregiudizi di qualsiasi natura e genere che non conseguano al normale uso dell'impianto.

16.2 Il Concessionario solleva il Comune, nei termini appresso specificati, da ogni responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in conseguenza o in dipendenza della concessione, ancorché a mezzo di suoi sub-concessionari o licenziatari, da chiunque e comunque cagionati dal momento della presa in consegna dell'impianto fino alla riconsegna dello stesso, così come descritta ai punti 15.3 e 15.4, purché indipendenti dalla eventuale inosservanza, da parte del Comune agli obblighi ed alle garanzie prestate col presente atto. Il Concessionario solleva, altresì, il Comune da ogni responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare durante la quotidiana attività nelle aree di cui all'articolo 3.2.

16.3 Il Concessionario ha stipulato apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni a persone o cose derivanti dall'utilizzo dello Stadio, così come consentito dalla presente convenzione, con un massimale unico di Euro \_\_\_\_\_,00 (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_).

La certificazione dei rischi coperti e del massimale della polizza predetta



resta allegata alla presente convenzione per formarne parte integrante, sotto la lettera D).

#### ART. 17

##### PRESIDI SANITARI

17.1 È obbligo del Concessionario attrezzare e gestire, a proprie cure e spese, come previsto anche dalla normativa sportiva e federale, il presidio sanitario durante le manifestazioni e/o allenamenti aperti al pubblico all'interno dello Stadio, con idoneo personale medico e paramedico, nonché con mezzi mobili di pronto soccorso attrezzati anche per la rianimazione.

17.2 Per quanto attiene ai servizi di presidio sanitario di cui al precedente punto del presente articolo, il Concessionario dovrà attivarsi, almeno due ore prima dell'accesso del pubblico e terminare non prima del completo deflusso del pubblico, e, comunque, conformemente a quanto stabilito dalla vigente normativa di settore.

17.4 È, altresì, obbligo del Concessionario assicurare la presenza dei VV.F., secondo le modalità previste dalla vigente normativa di settore ed ottemperare ad ogni diversa prescrizione imposta dalle Autorità, ai fini dello svolgimento delle manifestazioni e/o allenamenti aperti al pubblico.

#### ART. 18

##### DECADENZA E REVOCA

18.1 Per motivate ragioni di pubblico interesse il Comune potrà revocare la concessione cui accede la presente convenzione, con ogni conseguenza di legge in merito all'eventuale equo compenso che potrà spettare al Concessionario anche per le migliorie addotte all'impianto e non asportabili.



18.2 Il Concessionario potrà essere dichiarato decaduto dalla concessione cui accede la presente convenzione qualora si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi per esso derivanti dal presente contratto.

18.3 Comporteranno, altresì, la decadenza dalla concessione la mancata osservanza di norme di ordine pubblico, la cessione a terzi del presente contratto o lo stato di insolvenza del Concessionario.

18.4 Qualora il Comune rilevi un inadempimento del Concessionario agli obblighi derivanti dal presente contratto tale, a suo giudizio, da comportare la decadenza dello stesso, provvederà ad intimare l'adempimento, mettendo in mora il Concessionario ed assegnando a questi un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni per ottemperare. Entro i 10 (dieci) giorni successivi alla scadenza predetta, il Concessionario potrà far pervenire controdeduzioni in merito agli addebiti contestatigli ed al giudizio di gravità espresso dal Comune. In assenza dell'adempimento all'intimazione, di controdeduzioni da parte del Concessionario, ovvero considerate negativamente queste ultime ove esistenti, il Comune potrà pronunciare la decadenza dalla presente concessione.

18.5 Qualora venga pronunciata la decadenza del Concessionario, questi non avrà diritto ad alcun rimborso o risarcimento, a nessun titolo, fatto salvo, al contrario, il diritto del Comune di Napoli ad ottenere il risarcimento dei danni subiti. Il Comune di Napoli, in tale ipotesi, avrà diritto di ritenzione sulle apparecchiature e sui beni mobili, di proprietà del Concessionario, da questi aggiunti al bene concessogli ed asportabili, a garanzia della completa soddisfazione di ogni suo credito.



18.6 La vigilanza sulla esatta osservanza da parte del Concessionario dei patti e condizioni previste dalla presente convenzione è rimessa al Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi.

#### ART. 19

##### CESSAZIONE DEL RAPPORTO

19.1 Qualora venga a cessare, per qualunque motivo, il rapporto concessorio regolato dal presente contratto, il Concessionario è tenuto, nei 60 (sessanta) giorni successivi alla predetta cessazione, a consegnare al Comune le aree ad esso affidate in uso esclusivo, di cui al precedente articolo 3.2, ed ogni altra parte dell'impianto a qualunque titolo detenuta, libera da persone e cose, fatti salvi gli effetti del diritto di ritenzione di cui al precedente articolo 18.5.

19.2 Della predetta riconsegna verrà redatto verbale in contraddittorio fra le parti, ovvero in assenza del Concessionario, alla presenza di due testimoni, a cura del Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi del Comune di Napoli e del Servizio tecnico competente. Il predetto verbale verrà inviato, a mezzo pec, all'indirizzo di cui al successivo art. 20.

19.3 Qualunque contestazione dovesse insorgere fra le parti in ordine all'esatto adempimento del presente contratto e/o alla cessazione del rapporto non sospenderà l'obbligo di consegna di cui al precedente punto 19.1, salvo l'ordine del giudice.

#### ART. 20

##### ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

20.1 Ai fini della presente convenzione, il Concessionario elegge il proprio domicilio in Napoli, alla via Del Maio di Porto n. 9 ed il Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., resta domiciliato presso il Servizio Gestione



Grandi Impianti Sportivi del detto Comune in Napoli, Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio. Tutte le comunicazioni relative alla presente convenzione verranno effettuate a mezzo pec agli indirizzi [sscnapolispa@pec.it](mailto:sscnapolispa@pec.it) e [grandi.impianti.sportivi@pec.comune.napoli.it](mailto:grandi.impianti.sportivi@pec.comune.napoli.it), rispettivamente, della SSCN e del Comune di Napoli. Per eventuali successive modifiche è fatto obbligo di comunicazione alle parti.

#### ART. 21

##### SPESE

21.1 Le prestazioni previste dal presente contratto, assoggettabili ad IVA, lo rendono sottoposto alla Imposta di Registro in misura fissa.

21.2 Tutte le spese, imposte, tasse e sopratasse inerenti e derivanti dalla presente concessione cedono a carico del Concessionario, così come le spese del presente atto.

#### ART. 22

##### DICHIARAZIONI DEL CONCEDENTE E DEL CONCESSIONARIO

22.1 Il Concedente, come qui rappresentato, informa il Concessionario, ai sensi della D.Lgs. n. 196/2003, che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

22.2 Il Concessionario dichiara:

22.2.1 di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;

22.2.2 di non trovarsi in nessuna delle ipotesi ostative alla sottoscrizione di contratti ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;



22.2.3 di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente, con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014 e modificato con Deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017;

22.2.4 ai sensi dell'art. 17 comma 5 del predetto Codice, in ossequio a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a dipendenti dell'Amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata;

22.2.5 di impegnarsi, altresì, a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001;

22.2.6 di essere a conoscenza e di accettare espressamente tutto quanto prescritto nel "Protocollo di Legalità in materia di appalti", stipulato in data 10 agosto 2007 tra il Prefetto di Napoli, il Presidente della Regione Campania, il Presidente della Provincia di Napoli, il Sindaco del Comune di Napoli, il Presidente della Camera di Commercio di Napoli e il Coordinatore dei Sindaci della Provincia di Napoli dell'ANCI Campania, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 3202 del 15.10.2007.

#### ART. 23

#### NORMA TRANSITORIA

23.1 Salvo i casi di urgenza a tutela della pubblica incolumità, qualunque intervento di riqualificazione o manutenzione dell'impianto da eseguirsi a cura del Comune, ivi compresi quelli riconducibili allo svolgimento della



manifestazione sportiva "Universiade Napoli 2019", sarà preventivamente comunicato al Concessionario, nei termini di cui al successivo punto 23.2, a mezzo trasmissione di cronoprogramma dei lavori, da inoltrare alla SSCN almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dei lavori, anche al fine di elaborare, ove possibile, una programmazione degli stessi volta a contenere la possibile riduzione di capienza o del godimento da parte del medesimo Concessionario dei beni oggetto del presente atto. Il Concessionario prende atto dei lavori già in corso sull'impianto.

23.2 Nel rispetto dei 20 (venti) giorni di cui al precedente punto 23.1, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi successivi al ricevimento del cronoprogramma dei lavori, la SSCN potrà far pervenire proprie proposte che, nel rispetto dei termini programmati per l'esecuzione dei lavori, possano contenere al minimo gli eventuali disagi. Il Comune valuterà la relativa proposta, assumendo le definitive determinazioni, a seguito delle quali la SSCN dovrà provvedere, nei termini previsti e comunicati dal Concedente per l'inizio dei lavori di cui al precedente articolo 23.1, alla riconsegna di eventuali parti concesse in esclusiva, coinvolte dalle opere. Per l'intero periodo dell'esecuzione dei lavori la SSCN non potrà disporre delle parti dell'impianto interessate dai lavori.

23.3 Eventuali riduzioni della capienza, limitazioni dell'utilizzo, del godimento o indisponibilità di parti dell'impianto, che potranno temporaneamente determinarsi in virtù o a seguito della esecuzione dei lavori della "Universiade Napoli 2019", non potranno dar luogo a riduzioni del canone né all'accoglimento di altre pretese, anche compensative o risarcitorie, del Concessionario tenuto conto che la presente disciplina



convenzionale, ivi compresa quella relativa all'ammontare del canone per le cinque stagioni di durata della convenzione, è stata concordata previa valutazione anche delle descritte evenienze.

23.4 Il Concedente si riserva, fino alla data conclusiva dell'evento "Universiade Napoli 2019", la facoltà di utilizzare qualunque mezzo e superficie dell'impianto, compatibile con l'esecuzione degli eventi calcistici e con gli spazi pubblicitari già abitualmente utilizzati dal Concessionario durante gli stessi, per svolgere attività di comunicazione istituzionale funzionale alla promozione dell'"Universiade Napoli 2019".

#### ART. 24

#### NORMA FINALE

Il presente contratto è pienamente conforme al contenuto della deliberazione di C.C. n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che si allega al presente contratto (allegato sub E).

Le parti dichiarano, ex art. 1341 c.c., di essere a piena conoscenza di tutto quanto contenuto del presente atto.

Napoli,

Per il Comune di Napoli:

Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi

dr.ssa Gerarda Vaccaro

Per la Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A.

Il Presidente

cav. Aurelio De Laurentiis



COMUNE DI NAPOLI

REPERTORIO N.        DEL

Io sottoscritto dott.ssa Patrizia Magnoni, nata a Napoli il 03.03.1956, Segretario Generale del Comune di Napoli e, in tale funzione, autorizzata, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, ad autenticare le scritture private nell'interesse dell'Ente, non assistito dai testimoni per avervi le parti rinunciato d'accordo tra di loro e con il mio consenso

ATTESTO CHE

- la dott.ssa Gerarda Vaccaro, nata a Napoli il 20.11.1972, dirigente del Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi;
- il Sig. Aurelio De Laurentiis, nato a Roma il 24.05.1949, Presidente *pro tempore* del Consiglio di Amministrazione della Società Calcio Napoli, della cui identità mi sono accertato con documento:

.....  
hanno apposto in mia presenza, ai sensi dell'art. 2703 c.c., la firma autografa sull'atto che precede del quale dichiarano di conoscere ed accettare l'esatto contenuto.



L'atto viene firmato alla fine e con sigla nel margine dei fogli intermedi.



Il Segretario Generale



# *Allegato sub A)*

## PLANIMETRIA GENERALE QUOTA 28,75

LEGENDA	
	AREE ESCLUSE ART. 12 MT. 10,00
	AREE TEMPORANEE ART. 13 MT. 60,00 / 100,00










# Allegato sub A)


## PLANIMETRIA GENERALE QUOTA 40,70

LEGENDA	
	AREE ESCLUSIVE ART. 32 M. 4/14
	AREE ESCLUSIVE ART. 32 M. 1
	AREE TEMPORANEE ART. 33 M. 5/4
	AREE TEMPORANEE ART. 33 M. 6
	AREE TABELLO MOTORI E BORDOCAMPO ART. 22/4



DIRIGIBILE  
QUOTA 52.00

	AREE TEMPORANEE ART. 33 M. 1/3
--	-----------------------------------





Allegato B - Tabella tariffe relative all'esposizione della pubblicità  
stagione agonistica 2018/2019

Data Inizio	Data Fine	Data Inizio	Data Fine	Elementi	Facce	Superficie	Tipologia	Tariffa al mq	Dovuto al 31/12/2018	Dovuto al 30/06/2019	Tipo Impianto
01/07/2018	31/12/2018	01/01/2019	30/06/2019	2	1	199	DISPLAY	59,49 €	5.919,26 €	8.879,38 €	LUMINOSO
01/07/2018	31/12/2018	01/01/2019	30/06/2019	4	1	230	DISPLAY	59,49 €	6.841,35 €	10.262,60 €	LUMINOSO
01/07/2018	31/12/2018	01/01/2019	30/06/2019	20	1	120	CARTELLO/I	29,75 €	1.785,00 €	2.677,20 €	ORDINARIO
01/07/2018	31/12/2018	01/01/2019	30/06/2019	2	1	53	CARTELLO/I	39,66 €	1.050,99 €	1.576,49 €	ORDINARIO
01/07/2018	31/12/2018	01/01/2019	30/06/2019	2	4	32	CARTELLO/I	19,83 €	317,28 €	476,00 €	ORDINARIO
01/07/2018	31/12/2018	01/01/2019	30/06/2019	2	1	33	CARTELLO/I	39,66 €	654,39 €	981,59 €	ORDINARIO
01/07/2018	31/12/2018	01/01/2019	30/06/2019	2	1	20	TELA/I	39,66 €	396,60 €	594,90 €	ORDINARIO
01/07/2018	31/12/2018	01/01/2019	30/06/2019	1	1	52	ADESIVO	39,66 €	1.031,16 €	1.546,74 €	ORDINARIO
01/07/2018	31/12/2018	01/01/2019	30/06/2019	2	1	4	PANNELLO/I	19,83 €	39,66 €	59,50 €	ORDINARIO
01/07/2018	31/12/2018	01/01/2019	30/06/2019	1	1	2	TOTEM	19,83 €	19,83 €	29,75 €	ORDINARIO
01/07/2018	31/12/2018	01/01/2019	30/06/2019	4	1	4	TOTEM	19,83 €	39,66 €	59,50 €	ORDINARIO
01/07/2018	31/12/2018	01/01/2019	30/06/2019	2	1	45	DISPLAY	59,49 €	1.338,53 €	2.007,90 €	LUMINOSO
01/07/2018	31/12/2018	01/01/2019	30/06/2019	2	2	96	PANNELLO/I	39,66 €	1.903,68 €	2.855,52 €	ORDINARIO
01/07/2018	31/12/2018	01/01/2019	30/06/2019	2	1	6	PANNELLO/I	19,83 €	59,49 €	89,25 €	ORDINARIO
01/07/2018	31/12/2018	01/01/2019	30/06/2019	4	2	16	PANNELLO/I	19,83 €	158,64 €	238,00 €	ORDINARIO
01/07/2018	31/12/2018	01/01/2019	30/06/2019	2	2	4	PANNELLO/I	19,83 €	39,66 €	59,50 €	ORDINARIO
01/07/2018	31/12/2018	01/01/2019	30/06/2019	1	1	2	PANNELLO/I	19,83 €	19,83 €	29,75 €	ORDINARIO
01/07/2018	31/12/2018	01/01/2019	30/06/2019	2	1	3	CARTELLO/I	19,83 €	29,75 €	44,63 €	ORDINARIO
01/07/2018	31/12/2018	01/01/2019	30/06/2019	4	1	48	TELA/I	39,66 €	951,84 €	1.427,76 €	ORDINARIO
01/07/2018	31/12/2018	01/01/2019	30/06/2019	103	1	103	SCRITTA/E	19,83 €	1.021,25 €	1.532,13 €	ORDINARIO
01/07/2018	31/12/2018	01/01/2019	30/06/2019	2	2	8	TOTEM	19,83 €	79,32 €	119,00 €	ORDINARIO
01/07/2018	31/12/2018	01/01/2019	30/06/2019	1	1	25	TOTEM	39,66 €	495,75 €	743,63 €	ORDINARIO
01/07/2018	31/12/2018	01/01/2019	30/06/2019	1	1	254,5	TELA/I	39,66 €	5.046,74 €	7.570,10 €	ORDINARIO
01/07/2018	31/12/2018	01/01/2019	30/06/2019	1	1	17	ADESIVO	39,66 €	337,11 €	505,67 €	ORDINARIO
01/07/2018	31/12/2018	01/01/2019	30/06/2019	4	1	12	ADESIVO	19,83 €	118,98 €	178,50 €	ORDINARIO
01/07/2018	31/12/2018	01/01/2019	30/06/2019	1	1	15	TELA/I	39,66 €	297,45 €	446,18 €	ORDINARIO
01/07/2018	31/12/2018	01/01/2019	30/06/2019	1	1	2,5	PANNELLO/I	39,66 €	49,58 €	74,36 €	LUMINOSO
01/07/2018	31/12/2018	01/01/2019	30/06/2019	1	1	4	PANNELLO/I	39,66 €	79,32 €	118,98 €	LUMINOSO
01/07/2018	31/12/2018	01/01/2019	30/06/2019	1	1	1	PANNELLO/I	39,66 €	19,83 €	29,75 €	LUMINOSO
01/07/2018	31/12/2018	01/01/2019	30/06/2019	1	1	11	TELA/I	39,66 €	218,13 €	327,20 €	ORDINARIO
01/07/2018	31/12/2018	01/01/2019	30/06/2019	1	1	2	PANNELLO/I	19,83 €	19,83 €	29,75 €	ORDINARIO
01/07/2018	31/12/2018	01/01/2019	30/06/2019	1	1	4	PANNELLO/I	19,83 €	39,66 €	59,50 €	ORDINARIO
01/07/2018	31/12/2018	01/01/2019	30/06/2019	1	1	2,5	PANNELLO/I	19,83 €	24,79 €	37,19 €	ORDINARIO
01/07/2018	31/12/2018	01/01/2019	30/06/2019	1	1	1	PANNELLO/I	19,83 €	9,92 €	14,88 €	ORDINARIO
01/07/2018	31/12/2018	01/01/2019	30/06/2019	1	1	4	TELA/I	19,83 €	39,66 €	59,50 €	ORDINARIO
Totale dovuto complessivo									€ 30.493,88	€ 45.742,23	
									76.236,12 €		

Totale dovuto complessivo



**Allegato C - Tabella tariffe relative all'esposizione della pubblicità  
stagione agonistica 2019/2020 e successive**

Elementi	Facce	Superficie	Tipologia	Tariffa al mq	Dovuto	Tipo Impianto
2	1	199	DISPLAY	89,24 €	17.758,76 €	LUMINOSO
4	1	230	DISPLAY	89,24 €	20.525,20 €	LUMINOSO
20	1	120	CARTELLO/I	44,62 €	5.354,40 €	ORDINARIO
2	1	53	CARTELLO/I	59,49 €	3.152,97 €	ORDINARIO
2	4	32	CARTELLO/I	29,75 €	952,00 €	ORDINARIO
2	1	33	CARTELLO/I	59,49 €	1.963,17 €	ORDINARIO
2	1	20	TELA/I	59,49 €	1.189,80 €	ORDINARIO
1	1	52	ADESIVO	59,49 €	3.093,48 €	ORDINARIO
2	1	4	PANNELLO/I	29,75 €	119,00 €	ORDINARIO
1	1	2	TOTEM	29,75 €	59,50 €	ORDINARIO
4	1	4	TOTEM	29,75 €	119,00 €	ORDINARIO
2	1	45	DISPLAY	89,24 €	4.015,80 €	LUMINOSO
2	2	96	PANNELLO/I	59,49 €	5.711,04 €	ORDINARIO
2	1	6	PANNELLO/I	29,75 €	178,50 €	ORDINARIO
4	2	16	PANNELLO/I	29,75 €	476,00 €	ORDINARIO
2	2	4	PANNELLO/I	29,75 €	119,00 €	ORDINARIO
1	1	2	PANNELLO/I	29,75 €	59,50 €	ORDINARIO
2	1	3	CARTELLO/I	29,75 €	89,25 €	ORDINARIO
4	1	48	TELA/I	59,49 €	2.855,52 €	ORDINARIO
103	1	103	SCRITTA/E	29,75 €	3.064,25 €	ORDINARIO
2	2	8	TOTEM	29,75 €	238,00 €	ORDINARIO
1	1	25	TOTEM	59,49 €	1.487,25 €	ORDINARIO
1	1	254,5	TELA/I	59,49 €	15.140,21 €	ORDINARIO
1	1	17	ADESIVO	59,49 €	1.011,33 €	ORDINARIO
4	1	12	ADESIVO	29,75 €	357,00 €	ORDINARIO
1	1	15	TELA/I	59,49 €	892,35 €	ORDINARIO
1	1	2,5	PANNELLO/I	59,49 €	148,73 €	LUMINOSO
1	1	4	PANNELLO/I	59,49 €	237,96 €	LUMINOSO
1	1	1	PANNELLO/I	59,49 €	59,49 €	LUMINOSO
1	1	11	TELA/I	59,49 €	654,39 €	ORDINARIO
1	1	2	PANNELLO/I	29,75 €	59,50 €	ORDINARIO
1	1	4	PANNELLO/I	29,75 €	119,00 €	ORDINARIO
1	1	2,5	PANNELLO/I	29,75 €	74,38 €	ORDINARIO
1	1	1	PANNELLO/I	29,75 €	29,75 €	ORDINARIO
1	1	4	TELA/I	29,75 €	119,00 €	ORDINARIO
Totale dovuto		1.435,50			€ 91.484,47	